



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 129

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 marzo 2009

I N D I C E**Commissioni permanenti**

10 ^a - Industria, commercio, turismo	<i>Pag.</i>	3
12 ^a - Igiene e sanità	»	7
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	163

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	<i>Pag.</i>	165
---	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	169
-------------------------------	-------------	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	<i>Pag.</i>	173
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	»	176

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	178
-------------------------------	-------------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 10 marzo 2009

57^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GARRAFFA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Bruno Tani, presidente di Anigas, accompagnato dal dottor Robertino Brusamolino, e dal dottor Francesco Giunti, vice presidenti di Anigas, nonché il dottor Stefano Beraldo, amministratore delegato del gruppo Coin e il dottor Massimo Viviani, direttore generale di Federdistribuzione.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GARRAFFA comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente di Anigas

Riprende la procedura informativa in titolo, sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente GARRAFFA ringrazia il Presidente di Anigas per la sua presenza alla seduta della Commissione.

Il dottor TANI illustra un documento, che consegna ai membri della Commissione, e ripercorre i diversi interventi normativi susseguitisi a partire dal decreto legislativo n. 164 del 2000 che ha previsto la liberalizzazione del mercato del gas attraverso l'obbligo di separazione dell'attività commerciale dalla gestione delle infrastrutture destinate alla distribuzione del gas. Fornisce quindi una serie di dati relativi al fatturato, agli investimenti, al numero di clienti e degli occupati nella filiera del gas. Ricorda che, in media le spese relative al gas incidono per circa il 2,3 per cento sui costi a carico delle famiglie e si sofferma sulle previsioni contenute nell'articolo 23-bis nel decreto-legge 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 dello stesso anno, evidenziando la necessità di predisporre interventi di attuazione dell'articolo stesso che tengano in considerazione le peculiarità del settore del gas. Da ultimo esprime alcune perplessità sulle norme relative alla sostituzione dei contatori contenute nell'articolo 18 del disegno di legge n. 1195 all'esame della Commissione.

La senatrice FIORONI (*PD*) manifesta condivisione per le preoccupazioni espresse sul contenuto dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 che, a suo avviso, non ha consentito una riforma complessiva del settore dei servizi pubblici locali. Ricorda quindi le diverse audizioni svolte dalla Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dei prodotti petroliferi, nel corso delle quali da più parti è emersa la necessità di procedere verso una effettiva separazione delle reti di distribuzione del gas nonché ad un ammodernamento delle infrastrutture con particolare riguardo al sistema degli stoccaggi.

Il dottor TANI ricorda la recente crisi del gas russo che ha comunque messo in luce come l'Italia possa contare su un'adeguata rete di approvvigionamento di gas dall'estero anche attraverso le infrastrutture che collegano l'Italia al Nord Africa. Rileva, tuttavia, una presenza di asimmetrie nel mercato del gas ed auspica che in futuro, a livello europeo, vi sia un maggior coordinamento in materia di politica energetica anche al fine di ottenere una maggior forza contrattuale da parte dell'Unione europea nei confronti dei Paesi che sono tra i maggiori fornitori di gas al continente europeo.

Dopo una breve richiesta del senatore MESSINA (*PdL*) circa la partecipazione di Eni nell'ambito di Anigas, il dottor GIUNTI dà conto dei principali investimenti effettuati nella rete infrastrutturale negli ultimi anni, mentre il dottor TANI ripercorre gli effetti prodotti dal richiamato decreto legislativo n. 164 del 2000.

Il presidente GARRAFFA ringrazia il dottor Tani per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione e precisa come con riguardo ai contatori gas è stato presentato dal relatore un apposito emendamento all'articolo 18 del disegno di legge n. 1195.

Il presidente GARRAFFA dichiara infine chiusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione di rappresentanti di Federdistribuzione

Riprende la procedura informativa in titolo, sospesa della seduta del 4 marzo scorso.

Il presidente GARRAFFA ringrazia i rappresentanti di Federdistribuzione per la loro presenza alla seduta odierna.

Il dottor BERALDO illustra un documento, che consegna ai membri della Commissione, soffermandosi in particolare sulla tendenza dei consumi nel settore abbigliamento e sull'immatricolazione di auto nuove in Italia. A tale proposito rileva che la quota dei consumi continua a perdere peso nel paniere degli italiani a favore dei servizi e dei consumi obbligati. Fornisce quindi dei dati su alcune importanti imprese europee coinvolte dalla recente crisi economica e rileva come il gruppo Coin ha investito negli ultimi anni circa 180 milioni di euro che hanno consentito di rilanciare un'azienda in crisi e di assumere quasi 1.500 dipendenti.

Il dottor VIVIANI illustra tre principali proposte elaborate da Federdistribuzione per affrontare la crisi economica in atto. In particolare rileva che la stessa Federazione potrebbe garantire, a fronte di idonee misure per affrontare la crisi, gli attuali livelli occupazionali oltre agli interventi di investimento per proseguire la ristrutturazione dei principali punti vendita. Si sofferma, inoltre, sulla necessità di procedere ad ulteriori liberalizzazioni con riguardo all'orario di apertura degli esercizi commerciali in modo da prevedere una costante apertura nei giorni festivi come strumento di traino dei consumi stessi.

Il dottor BERALDO interviene brevemente per evidenziare l'importanza, per il settore della distribuzione, di prevedere una maggiore diffusione delle aperture nei giorni festivi degli esercizi commerciali e di intervenire in maniera organica sulla normativa relativa ai saldi e alle svendite. Manifesta, inoltre, la disponibilità della Federazione a sottoscrivere una sorta di «patto di stabilità» per il mantenimento degli investimenti e dei livelli occupazionali a fronte di idonee misure per affrontare in maniera efficace la crisi economica.

Interviene brevemente la senatrice GRANAIOLA (PD) per rilevare come il calo dei consumi, registrato negli ultimi mesi, non sia legato tanto a fattori psicologici, bensì alla sensibile riduzione della disponibilità economica delle famiglie italiane.

La senatrice FIORONI (PD) osserva come le proposte avanzate dai rappresentanti di Federdistribuzione debbano essere inserite nel complessivo sistema italiano della grande distribuzione. Ricorda che in Italia la distribuzione moderna deve scontare un costo del lavoro maggiormente elevato rispetto ad altri Paesi e richiede alcune precisazioni in merito alle possibilità di apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi. Rivela che il tema delle vendite promozionali e dei saldi dovrebbe essere affrontato con l'obiettivo di uniformare maggiormente la disciplina, esigendo questa che ha avuto modo di constatare proprio nella realtà territoriale di provenienza dove l'eccessiva frammentazione della normativa ha generato non pochi problemi.

Il presidente GARRAFFA manifesta condivisione per le proposte avanzate da Federdistribuzione con riguardo al mantenimento dei livelli occupazionali e degli investimenti complessivi e ricorda come alcuni Paesi europei, come l'Inghilterra e la Spagna, hanno creato le condizioni per aumentare la competitività della rete distributiva. Da ultimo ricorda alcune proposte che il suo Gruppo sta elaborando con particolare riguardo agli interventi fiscali a favore del settore dell'abbigliamento.

Il dottor BERALDO, in risposta ai senatori intervenuti, evidenzia come il potere d'acquisto delle famiglie italiane sia leggermente aumentato nell'ultimo anno a seguito del calo dei prezzi dei prodotti petroliferi ed auspica che possano essere presto predisposti adeguati interventi normativi volti a liberalizzare maggiormente l'orario di apertura degli esercizi commerciali e a superare la frammentarietà della normativa in materia di saldi e svendite.

Il presidente GARRAFFA ringrazia il dottor Beraldo e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente GARRAFFA avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 11 marzo alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 17,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 10 marzo 2009

73^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella e Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta il 5 marzo scorso.

È stato raggiunto un accordo sul quale hanno convenuto unanimemente i rappresentanti dei Gruppi – con il solo dissenso della senatrice Poretti – in ordine al seguente calendario dei lavori di questa settimana per l'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi: la Commissione è convocata oggi, martedì 10 marzo alle ore 14.30 e alle ore 21; domani, mercoledì 11 marzo, alle ore 8,30, 14,30 e 21; giovedì 12 marzo, alle ore 8,30 e alle ore 18 e venerdì 13 marzo alle ore 9.

La senatrice PORETTI (PD) contesta l'assunto del Presidente secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo in sede di Ufficio di presidenza, chiedendo quindi che il calendario dei lavori sia posto in votazione.

Il PRESIDENTE conferma l'intendimento secondo il quale il calendario dei lavori si considera adottato in base all'accordo emerso in Ufficio di presidenza integrato, peraltro con l'avviso unanime dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, senza che vi sia la necessità di una votazione formale da parte della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(10) *Ignazio MARINO ed altri.* – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) *TOMASSINI ed altri.* – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *PORETTI e PERDUCA.* – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *CARLONI e CHIAROMONTE.* – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *BAIO ed altri.* – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA.* – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri.* – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI.* – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *BAIO ed altri.* – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI.* – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *BIANCONI ed altri.* – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON.* – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri.* – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON.* – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e **petizione n. 428** ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 marzo scorso.

Si passa quindi all'espressione del rispettivo parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo sui subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000 (testo 2) del relatore, riferito all'articolo 1 dello schema di testo unificato.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/31, nonché sulla proposta 1.1000 (testo 2)/185, a condizione che sia riformulato nel senso di intendere la soppressione a partire dalla parola «della sofferenza» fino alla fine della lettera. Manifesta altresì un orientamento positivo sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/186, invitando il proponente a riformularlo come sostitutivo della lettera *c*), secondo una diversa formulazione. Il parere è altresì favorevole sulla proposta 1.1000 (testo 2)/213, a condizione che sia riformulato recependo i contenuti dei subemendamenti 1.1000 (testo 1)/221 – con la sostituzione della parola «deve» con «debba» del subemendamento «non

1.1000 (testo 2)/225 – nel senso di sopprimere le parole «non efficaci o non tecnicamente adeguati», nonché del subemendamento 1.10000 (testo 2)/228 che fa riferimento all'estensione della parola «deve» con «debba» e siano altresì sopresse le parole «non efficaci o non tecnicamente adeguati», nonché sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/228 che fa riferimento all'astensione del medico da trattamenti configurati come accanimento terapeutico.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) esprime infine parere favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/271, mentre esprime parere contrario su tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo 2).

Il sottosegretario ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (*PD*) accoglie l'invito del relatore e riformula il subemendamento di cui è primo firmatario nel 1.000 testo 2/271 (testo 2).

La senatrice BIANCHI (*PD*) riformula il subemendamento 1.000 (testo 2)/185 nel senso indicato dal relatore, che assume quindi la denominazione di 1.000(testo 2)/185(testo 2), al quale aggiungono la propria firma i senatori Capigruppo in Commissione, SACCOMANNO (*PdL*), RIZZI (*LNP*), FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), ASTORE (*IdV*), VILLARI (*Misto*), e il presidente TOMASSINI (*PdL*).

Il senatore ASTORE (*IdV*) accoglie l'invito del relatore e riformula il subemendamento 1.1000 (testo 2)/213 che assume la denominazione 1.1000 (testo 2)/213 (testo 2).

La senatrice BIANCHI (*PD*) chiede di sospendere la seduta per 10 minuti al fine di riconsiderare il complesso delle proposte subemendative presentate dal proprio Gruppo alla luce del parere espresso dal relatore.

I senatori COSENTINO (*PD*) e Ignazio MARINO (*PD*) si associano alla richiesta della senatrice Bianchi, concordando con l'esigenza di tale valutazione.

Il presidente TOMASSINI sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000 (testo 2).

La senatrice BASSOLI (*PD*) interviene a nome del suo Gruppo per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1000 (testo

2)/14 e sottolinea le finalità della proposta soppressiva, a suo avviso necessaria, nonostante l'apertura manifestata da parte del relatore in merito al subemendamento 1.000 (testo 2)/185 (testo 2).

Posti separatamente ai voti sono respinte dalla Commissione le proposte subemendative da 1.1000 (testo 2)/14 a 1.1000 (testo 2)/18.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) ritira l'emendamento 1.1000 (testo 2)/19.

La senatrice PORETTI (*PD*) a nome del suo Gruppo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/20, il quale ripropone una riformulazione più coerente con il principio del consenso informato, non ritenendo appropriato il riferimento all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/20 è respinto dalla Commissione.

La senatrice PORETTI (*PD*) preannuncia, a nome della propria parte politica, voto favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/21, che verte in tema di consenso informato e di rifiuto delle terapie.

Con distinte e separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/21 e 1.1000 (testo 2)/22.

La senatrice PORETTI (*PD*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, invita la Commissione ad accogliere il subemendamento 1.1000 (testo 2)/23, diretto a sancire il principio della salvaguardia della vita e della dignità umana, nel presupposto che i trattamenti medici non siano in contrasto con i principi posti dalla deontologia medica.

Posti separatamente ai voti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/23 e 1.1000 (testo 2)/24, risultano respinti.

Prende la parola il senatore COSENTINO (*PD*), che nel dichiarare il proprio voto favorevole al subemendamento 1.1000 (testo 2)/25 e nel prendere atto della disponibilità dimostrata dalla maggioranza in merito al subemendamento 1.000 (testo 2)/185 (testo 2), sollecita una riflessione sull'opportunità che sia specificamente richiamato anche il principio della libertà personale, a suo avviso presupposto insopprimibile del principio di autodeterminazione di cui all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Il subemendamento 1.1000 (testo 2)/25, posto ai voti, risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto da parte della senatrice PORETTI (*PD*) in favore del subemendamento 1.1000 (testo 2)/26, concernente la tutela della libertà individuale, tale proposta risulta respinta e sono altresì respinti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/27 e 1.1000 (testo 2)/28.

Il senatore COSENTINO (*PD*) ritira l'emendamento 1.1000 (testo 2)/29.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*) interviene per dichiarare a nome del proprio Gruppo il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/30, il quale mira a mettere in evidenza la centralità e il principio di autodeterminazione per la tutela della persona a fondamento dell'alleanza terapeutica.

La Commissione quindi respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/30.

Posto ai voti il successivo subemendamento 1.1000 (testo 2)/31, risulta accolto.

Con separate e distinte votazioni, risultano respinti i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/32 a 1.1000 (testo 2)/35.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (*PD*) ritira il subemendamento a sua prima firma 1.1000 (testo 2)/36.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/37 e 1.1000 (testo 2)/38.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/39 soppressivo della lettera a), sostenendo come il concetto di indisponibilità del diritto alla vita appaia a suo avviso contraddittorio con riferimento ad una disciplina, quale quella in corso di definizione, che pone a fondamento la libertà di accettare o rifiutare le terapie.

Posti ai voti gli identici subemendamenti 1.1000 (testo 2)/39 e 1.1000 (testo 2)/40, risultano respinti.

Il senatore BOSONE (*PD*) ritira il subemendamento 1.1000 (testo 2)/41.

Il subemendamento 1.1000 (testo 2)/42 è respinto dalla Commissione.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice BASSOLI (*PD*) sulla proposta subemendativa 1.1000 (testo 2)/43, a suo avviso mag-

giormente conforme al dettato costituzionale, con separate votazioni risultano respinti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/43 e 1.1000 (testo 2)/44.

La senatrice BIANCHI (*PD*) esprime il proprio voto contrario a nome della propria parte politica sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/45.

La senatrice PORETTI (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, esprime il proprio assenso sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/45, esprimendo considerazioni critiche sul concetto di indisponibilità.

Il senatore COSENTINO (*PD*), intervenendo in dissenso dalla posizione assunta dalla propria parte politica, preannuncia la propria astensione, richiamando l'esigenza ad una maggiore attenzione nelle affermazioni di principio.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.1000 (testo 2)/45.

Con separate e distinte votazioni sono altresì respinti i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/46 a 1.1000 (testo 2)/49.

Previa dichiarazione di voto da parte della senatrice PORETTI (*PD*) a favore del subemendamento 1.1000 (testo 2)/50, circa la titolarità dell'inviolabilità del diritto alla vita, tale proposta risulta respinta e risultano altresì respinti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/51 e gli identici subemendamenti 1.1000 (testo 2)/52 e 1.1000 (testo 2)/53.

Dopo l'espressione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del proprio Gruppo, interviene la senatrice PORETTI in dissenso, annunciando il proprio voto favorevole sulla proposta 1.1000 (testo 2)/54, che, posta in votazione, viene respinta dalla Commissione.

Risulta respinto altresì il subemendamento 1.1000 (testo 2)/55.

Prende la parola il senatore COSENTINO (*PD*) per esprimere il proprio assenso, sulla proposta 1.1000 (testo 2)/56, sollecitando una riflessione sull'opportunità di chiarire che la tutela della vita è garantita in tutte le fasi della vita e non solo in quella terminale.

La Commissione con separata votazione respinge i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/56, 1.1000 (testo 2)/57 e 1.1000 (testo 2)/58.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice PORETTI (*PD*) sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/59, che propone di sostituire la parola persona con quella di paziente, il subemendamento 1.1000

(testo 2)/59 risulta respinto e con separate votazione sono altresì respinti i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/60 a 1.1000 (testo 2)/68.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) ritira l'emendamento 1.1000 (testo 2)/69.

Dopo l'espressione di voto favorevole da parte del senatore GUSTAVINO (*PD*) sulla proposta 1.1000 (testo 2)/69-*bis*, che, a suo avviso, pone in maggior risalto il diritto alla salute, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/69-*bis* risulta respinto. Con separate e distinte votazioni sono altresì respinte le proposte 1.1000 (testo 2)/70 e 1.1000 (testo 2)/71.

Interviene il senatore Ignazio MARINO (*PD*) per dichiarare il proprio assenso sull'emendamento 1.1000 (testo 2)/72, rimarcando l'esigenza di affiancare l'affermazione della dignità della persona con il principio di autodeterminazione.

La Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/72.

Previa dichiarazione di voto della senatrice PORETTI (*PD*) in merito al subemendamento 1.1000 (testo 2)/73, con particolare riferimento alle interrelazioni tra la dignità della persona e il ruolo della scienza, sottolineate anche dalle proposte 1.1000 (testo 2)/74 e 1.1000 (testo 2)/75, la Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/73, nonché le proposte da 1.1000 (testo 2)/74 e 1.1000 (testo 2)/77.

La senatrice BASSOLI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/78, volto ad offrire a suo avviso una formulazione più chiara rispetto a quella esistente in merito all'esigenza di garantire la dignità della persona.

La proposta 1.1000 (testo 2)/78, posta in votazione, risulta respinta.

Il senatore COSENTINO (*PD*) invita ad accogliere la proposta 1.1000 (testo 2)/79, sottolineando come il riferimento alla scienza appaia improprio ove riferito al complesso delle conoscenze scientifiche.

La Commissione respinge la proposta 1.1000 (testo 2)/79.

Previa dichiarazione di voto del senatore Ignazio MARINO (*PD*), la Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/80.

La senatrice PORETTI (*PD*) invita la Commissione ad accogliere il subemendamento 1.1000 (testo 2)/81, sottolineando l'esigenza di garantire il principio di libertà della scienza e della ricerca scientifica sancito dalla Carta costituzionale.

La proposta 1.1000 (testo 2)/81 viene respinta dalla Commissione.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*) ritira il subemendamento 1.1000 (testo 2)/82.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/83 e 1.1000 (testo 2)/84.

La senatrice BIANCHI (*PD*) interviene per dichiarare il voto favorevole da parte del proprio Gruppo in merito al subemendamento 1.1000 (testo 2)/186 (testo 2), esprimendo soddisfazione per l'accoglimento di tale proposta da parte del relatore, proposta che rimarca la centralità dell'affermazione del principio del consenso informato.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), a nome del proprio Gruppo dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/186 (testo 2), cogliendo l'occasione per far presente che i Gruppi di maggioranza hanno trovato ampio spazio di dialogo con Gruppi di opposizione. Si tratta a suo avviso di una sottolineatura del principio del consenso informato che a suo avviso era comunque contemplato nell'ambito dell'enunciazione dei principi di base relativa alla disciplina in corso di definizione.

Il senatore GUSTAVINO (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, preannuncia la propria astensione.

La Commissione approva la proposta 1.1000 (testo 2)/186 (testo 2), risultando conseguentemente preclusi e assorbiti i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/85 a 1.1000 (testo 2)/109, in quanto vertenti sulla medesima lettera c).

Il senatore COSENTINO (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta 1.1000 (testo 2)/110, osservando come il principio del consenso informato presupponga due distinti ambiti di responsabilità riguardanti il terapeuta ed il paziente, inidonei a configurare la partecipazione del paziente alla identificazione informata delle cure.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), esprimendo a nome del proprio Gruppo un orientamento contrario all'accoglimento della proposta 1.1000 (testo 2)/110, fa presente che l'identificazione informata delle cure deve essere intesa, a differenza della mera indicazione terapeutica, nel senso di una migliore comprensione della patologia da parte del paziente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/110 e 1.1000 (testo 2)/111.

Dopo che la senatrice BIANCHI (*PD*) ha preannunciato l'astensione del proprio Gruppo in merito al subemendamento 1.1000 (testo 2)/112, la

senatrice PORETTI, in dissenso esprime il proprio voto favorevole, rimarcando l'esigenza che la dichiarazione di volontà in merito ai trattamenti sanitari sia vincolante per i medici curanti anche successivamente alla eventuale perdita delle facoltà intellettive.

La Commissione respinge la proposta 1.1000 (testo 2)/112.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) invita la Commissione ad accogliere il subemendamento 1.1000 (testo 2)/113 facendo presente come la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche sia una formulazione impropria, tenuto conto che il paziente non ha gli strumenti conoscitivi idonei per essere coinvolto nella scelta delle terapie più opportune, paventando il rischio di numerosi problemi applicativi per la classe medica.

La Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/113.

Il senatore COSENTINO (*PD*), esprime il proprio voto a favore della proposta 1.1000 (testo 2)/114 ponendo l'accento sulla differenza tra il consenso informato espresso dal paziente alla terapia proposta dal medico e la partecipazione del paziente medesimo all'identificazione di un percorso terapeutico, posto che l'alleanza terapeutica presuppone un intervento pieno da parte del medico.

Il subemendamento 1.1000 (testo 2)/114 risulta respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice BIANCHI, la Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/115.

Dopo che la senatrice COSENTINO (*PD*) ha espresso il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/116, rimarcando l'esigenze di richiamare il rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, la proposta 1.1000 (testo 2)/116 risulta respinta e, con separate votazioni risultano altresì respinti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/117 e 1.1000 (testo 2)/118.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole in merito alla proposta 1.1000 (testo 2)/119, rilevando come l'utilizzo del termine «consenso informato» sia più appropriato in quanto invalso nell'uso, specialmente nei luoghi di cura.

La Commissione respinge con separate votazioni i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/119 a 1.1000 (testo 2)/121.

Il senatore BOSONE (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/122, volto a difendere la capacità decisio-

nale del paziente, anche allo scopo di evitare un incremento del contenzioso riguardante i profili relativi al consenso informato: ritiene infatti che il paziente non abbia le conoscenze necessarie per la scelta della cura più opportuna laddove spetti unicamente al medico l'identificazione del percorso terapeutico che successivamente questi sottoporrà al paziente.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) conferma il proprio parere contrario su tale proposta, soffermandosi sul ruolo del paziente, il quale nel momento in cui è informato circa la diagnosi della patologia la terapia e i rischi identifica la terapia al fine di esprimere una valutazione definitiva. Si riserva tuttavia di svolgere un ulteriore approfondimento su tali tematiche nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea.

La Commissione respinge la proposta 1.1000 (testo 2).

La senatrice PORETTI (*PD*) esprime il proprio assenso sulla proposta 1.1000 (testo 2)/123, sottolineando come il paziente non abbia gli strumenti conoscitivi idonei ad identificare i trattamenti terapeutici più adeguati per la patologia di cui è affetto.

Posto ai voti, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/123 risulta respinto dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto da parte della senatrice PORETTI (*PD*) in merito alla proposta 1.1000 (testo 2)/124, – che trae spunto dal fatto che il paziente si trova nell'incapacità di identificare le cure appropriate, la Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti 1.1000(testo)/124 e 1.1000 (testo 2)/125.

Dopo l'intervento per dichiarazione di voto sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/126 da parte della senatrice PORETTI (*PD*), esprimendo considerazioni critiche circa il riferimento alla «fase di fine vita», la Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte da 1.1000 (testo 2)/126 a 1.1000 (testo 2)/128.

Prende la parola la senatrice BASSOLI (*PD*) per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/129 volto ad ovviare, in termini precauzionali, ai problemi posti dalla riscontrata prevalenza della medicina difensiva e contrattualistica.

La Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/129.

Dopo che la senatrice PORETTI (*PD*) intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta 1.1000 (testo 2)/130 ha richiamato l'esigenza di affermare la prevalenza del consenso informato nel rapporto tra il medico e il paziente la Commissione respinge la proposta 1.1000 (testo 2)/130.

Il senatore COSENTINO (*PD*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta 1.1000 (testo 2)/131 osservando come l'alleanza terapeutica presuppone un'autonomia di responsabilità e ruoli da parte del medico e del paziente, paventando quindi il rischio che con l'affermazione della partecipazione del paziente all'identificazione della terapia più opportuna possa configurarsi una sorta di corresponsabilità del paziente nella scelta delle cure.

La Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/131 ed in esito a distinte votazioni respinge altresì gli emendamenti da 1.1000 (testo 2)/132 a 1.1000 (testo 2)/135, di identico contenuto.

Previa dichiarazione di voto da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a favore del subemendamento 1.1000 (testo 2)/136, con riferimento alla *ratio* sottesa alla lettera d), la Commissione respinge, con separate votazioni, la proposta 1.1000 (testo 2)/136, nonché i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/137 a 1.1000 (testo 2)/139.

Dopo l'intervento della senatrice CHIAROMONTE (*PD*) per dichiarare il proprio voto favorevole in merito alla proposta 1.1000 (testo 2)/140, che ripropone il principio posto dall'articolo 4, comma 4 della schema di testo unificato, la Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/140 e, con distinte votazioni, respinge altresì le proposte da 1.1000 (testo 2)/141 a 1.1000 (testo 2)/143.

La senatrice BIANCHI (*PD*) annuncia a nome del proprio Gruppo il voto contrario sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/144, di chiara finalità eutanasi, nonché su tutte le analoghe proposte aventi lo stesso tenore.

La senatrice PORETTI (*PD*) esprime, in dissenso dal proprio Gruppo, il proprio voto favorevole sulla proposta 1.1000 (testo 2)/144 nonché su tutti gli altri subemendamenti in materia di eutanasi, sottolineando l'esigenza di prevedere una disciplina specifica sulla facoltà di disporre della propria esistenza nell'ambito di un testo normativo organico in tema di fine vita. Osserva quindi come occorra riconoscere la titolarità della scelta unicamente in capo al paziente, nonché garantire l'assistenza da parte del medico, reputando altresì necessario disporre una deroga agli articoli del codice penale.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/144 a 1.1000 (testo 2)/153, nonché le proposte da 1.1000 (testo 2)/154 a 1.1000 (testo 2)/157.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte della senatrice PORETTI (*PD*) in merito al subemendamento 1.1000 (testo 2)/158, tenuto conto che il divieto di eutanasi è già previsto nell'ambito dell'ordinamento vigente, la Commissione respinge la proposta 1.1000 (testo 2)/158.

La senatrice BIANCHI (*PD*), a nome del proprio Gruppo annuncia il voto contrario sulla proposta 1.1000 (testo 2)/159 che garantisce al paziente il diritto di eutanasia attiva e passiva.

La senatrice PORETTI (*PD*), in dissenso dal proprio Gruppo, esprime il proprio assenso sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/159, facendo presente come il principio di autodeterminazione preluda alla possibilità di porre termine alla propria esistenza.

Il subemendamento 1.1000 (testo 2)/159, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Previo intervento per dichiarazione di voto da parte della senatrice PORETTI (*PD*) sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/160 risultano respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/160 a 1.1000 (testo 2)/162.

La senatrice PORETTI (*PD*) invita la Commissione ad accogliere il subemendamento 1.1000 (testo 2)/163, con riferimento all'esigenza di riconoscere il diritto a rifiutare le cure ancorché salvavita.

Con separate votazioni, la Commissione respinge la proposta 1.1000 (testo 2)/163 e altresì il subemendamento 1.1000 (testo 2)/164.

Interviene la senatrice PORETTI (*PD*) per esprimere il proprio assenso sulla proposta 1.1000 (testo 2)/165, ritenendo pleonastico il richiamo alle disposizioni del codice penale, non in linea a suo avviso con il processo di semplificazioni legislativa in atto.

La Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/165.

Il senatore COSENTINO (*PD*) invita la Commissione ad accogliere il subemendamento 1.1000 (testo 2)/166, sottolineando come il richiamo delle disposizioni del codice penale rischi di limitare l'affermazione di principio volta a sancire il divieto di pratiche eutanasiche.

La Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/166.

Risultano altresì respinti i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/167 a 1.1000 (testo 2)/172.

Dopo l'espressione di voto contrario a nome del proprio Gruppo da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) in merito alla proposta 1.1000 (testo 2)/173, e di voto favorevole, in dissenso, da parte della senatrice PORETTI, la Commissione respinge, con distinte votazioni, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/173 e altresì il subemendamento 1.1000 (testo 2)/174.

La senatrice BIANCHI (*PD*), a nome del proprio Gruppo, si dichiara contraria all'accoglimento del subemendamento da 1.1000 (testo 2)/175, e su tutte le altre proposte di analogo tenore, volte d ammettere forme di eutanasia.

La senatrice PORETTI (*PD*), dissentendo dal proprio Gruppo, si esprime in favore del subemendamento 1.1000 (testo 2)/175, nonché sulle altre proposte che riconoscono la possibilità di ricorrere a pratiche eutanasiche.

Con separate e distinte votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/175 a 1.1000 (testo 2)/181.

Posto in votazione, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/182 è respinto dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto da parte della senatrice PORETTI (*PD*) in merito al subemendamento 1.1000 (testo 2)/183, diretto ad una formulazione più chiara della norma che si propone, con distinte e separate votazioni sono respinti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/183 e 1.1000 (testo 2)/184.

Posto in votazione risulta altresì respinto il subemendamento 1.1000 (testo 2)/187.

Previa voto contrario espresso da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del proprio Gruppo sulla proposta 1.1000 (testo 2)/187, la senatrice PORETTI (*PD*) interviene, in dissenso, per annunciare il proprio voto favorevole su tale subemendamento, ritenendo innegabile che il rifiuto da parte del paziente di terapie salvavita possano determinare un'accelerazione del processo di morte.

Posta ai voti, la Commissione respinge la proposta 1.1000 (testo 2)/188.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) in merito alla proposta 1.1000 (testo 2)/189, la Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/189 e, con separate e distinte votazioni, respinge i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/190 a 1.1000 (testo 2)/192.

Interviene per dichiarare il proprio voto favorevole la senatrice PORETTI (*PD*) con riferimento alla proposta 1.1000 (testo 2)/193, ricordando la necessità di prevedere che il paziente sia sempre in facoltà di rifiutare le cure.

La Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/193.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/194, la senatrice PORETTI (*PD*) interviene in dissenso, invitando la Commissione ad accogliere il medesimo subemendamento, rilevando che criticamente come la scienza medica non possa essere ritenuta onnipotente al fine di impedire il prodursi della morte del paziente.

Posto in votazione risulta respinto il subemendamento 1.1000 (testo 2)/194.

Dopo che il senatore Ignazio MARINO (*PD*) ha espresso il proprio assenso riguardo al subemendamento 1.1000 (testo 2)/205, proponendo una riformulazione della lettera e), a suo avviso più conforme con i principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione, la Commissione respinge la proposta 1.1000 (testo 2)/205 e, con separate e distinte votazioni, respinge altresì i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/195 e 1.1000 (testo 2)/196.

La Commissione approva altresì il subemendamento 1.1000 (testo 2)/185 (testo 2), risultando così precluse le proposte da 1.1000 (testo 2)/197 a 1.1000 (testo 2)/207, vertenti tutti sulla lettera e).

La Commissione respinge quindi il subemendamento 1.1000 (testo 2)/208, di contenuto identico al subemendamento 1.1000 (testo 2)/209.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a nome del proprio Gruppo, in merito alla proposta 1.1000 (testo 2)/210, e dopo l'intervento in dissenso, della senatrice PORETTI (*PD*), che ne evidenzia le finalità, la Commissione respinge, con separate votazioni, la proposta 1.1000 (testo 2)/210, e nonché le proposte 1.1000 (testo 2)/211 e 1.1000 (testo 2)/212.

Posto in votazione, il subemendamento 1.1000 (testo 2)/213 (testo 2) è approvato dalla Commissione, intendersi conseguentemente preclusi od assorbiti i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/214 a 1.1000 (testo 2)/228.

La senatrice PORETTI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta 1.1000 (testo 2)/231, sottolineando l'opportunità di introdurre disposizioni in materia di obiezioni di coscienza, purché non si determinino situazioni di abbandono terapeutico.

Posto in votazione, la Commissione respinge il subemendamento 1.1000 (testo 2)/231.

Con separate e distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte da 1.1000 (testo 2)/232 a 1.1000 (testo 2)/235.

Previa dichiarazione di voto da parte del senatore COSENTINO (*PD*) in merito al subemendamento 1.1000 (testo 2)/260, che continua un richiamo specifico alla Convenzione di Oviedo, la proposta 1.1000 (testo 2)/260 risulta respinta e, con separate e distinte votazioni, risultano altresì respinti i subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/261 a 1.1000 (testo 2)/266.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) ritira la proposta 1.1000 (testo 2)/267.

Con separate e distinte votazioni la Commissione respinge le proposte da 1.1000 (testo 2)/268 a 1.1000 (testo 2)/270.

Previa dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore COSENTINO (*PD*) la Commissione approva il subemendamento 1.1000 (testo 2)/271.

La senatrice PORETTI (*PD*), ricordate le finalità del subemendamento 1.1000 (testo 2)/272, su proposta del RELATORE, lo ritira, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno sui contenuti del quale intervengono brevemente i senatori BASSOLI (*PD*) ed ASTORE (*IdV*).

Il sottosegretario ROCCELLA preannuncia un orientamento favorevole ad accoglie tale ordine del giorno come raccomandazione.

Risulta quindi preclusa la votazione dei subemendamenti da 1.1000 (testo 2)/273 a 1.1000 (testo 2)/284, in quanto concernenti modifiche riguardanti esclusivamente la rubrica.

Su richiesta del senatore BOSONE (*PD*), il PRESIDENTE sospende la seduta, prima di porre in votazione l'emendamento del relatore 1.1000 (testo).

La seduta sospesa alle ore 17,50 riprende alle ore 18,10.

Il senatore COSENTINO (*PD*) interviene a nome del proprio Gruppo per dichiarare il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1000 (testo 2), facendo presente che, nell'ipotesi in cui fosse stato possibile votare tale proposta per parti separate, il proprio Gruppo avrebbe contribuito a realizzare una più ampia convergenza su determinati profili dell'emendamento. Rileva quindi con rammarico come, nonostante sia stato accolto l'emendamento 1.1000 (testo 2)/186 (testo 2), integralmente sostitutivo della lettera c), non si sia registrata da parte della maggioranza la disponibilità ad accogliere altre proposte presentate con riferimento al citato emendamento. Esprime tuttavia l'auspicio che nel corso dell'esame in Assemblea si possa pervenire ad una riformulazione dell'emendamento 1.1000 (testo 2), in

modo che si raggiunga una piena condivisione tra le forze politiche sui principi di base relativa alla disciplina in corso di definizione.

Il presidente TOMASSINI pone ai voti l'emendamento 1.1000 (testo 2) del relatore, come integrato dai subemendamenti in precedenza approvati.

La Commissione approva.

Il presidente TOMASSINI propone di sospendere la seduta che riprenderà con l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4 dello schema di testo unificato proposto dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 18,30, riprende alle ore 19,15.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore, senatore CALABRÒ (*PdL*), esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.11, a condizione che sia riformulato, recependo il contenuto dell'emendamento 4.12, 4.14, 4.30, 4.33, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.43. Formula quindi parere contrario sui restanti emendamenti

Il sottosegretario ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), recependo il suggerimento avanzato dal relatore, riformula l'emendamento 4.11, che assume quindi la denominazione 4.11 (testo 2)

Si passa, pertanto, alla votazione degli emendamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che l'emendamento 4.44 accorpa in un'unica formulazione gli emendamenti 4.1, 5.10, 6.4, 7.4, 8.5, 9.5 e 10.3 – che risultano pertanto ritirati – l'emendamento 4.44, posto ai voti, non è approvato.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene annunciando il proprio voto favorevole all'emendamento 4.2, evidenziando come, con tale proposta, ogni persona capace di intendere e di volere avrà il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia; la finalità dell'emendamento consiste, in particolare, nell'affermare la validità e coerenza, per i medici curanti, della dichiarazione di volontà, anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale del paziente ovvero alla perdita della facoltà di comunicare.

L'emendamento 4.2, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PORETTI (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 4.3, con cui si vuole abbassare a 14 anni l'età minima necessaria ad esprimere il proprio consenso o diniego alla sottoposizione a trattamenti sanitari.

L'emendamento 4.3, posto ai voti, è respinto.

Successivamente, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Il senatore COSENTINO (*PD*) annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 4.6, con cui si ribadisce che la sottoposizione ad un determinato trattamento terapeutico deve essere, in ogni caso, subordinata all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

L'emendamento 4.6, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene favorevolmente, in dichiarazione di voto, sull'emendamento 4.7, teso a ribadire come il consenso del paziente sia funzionale non solo all'accettazione, ma anche al rifiuto delle cure.

L'emendamento 4.7, posto ai voti, è respinto.

La senatrice PORETTI (*PD*) annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 4.9, il quale – sopprimendo l'espressione «ed attuale» dal comma 1 dell'articolo 4 – punta a rimuovere un elemento testuale che, se riprodotto nella versione finale del disegno di legge, sarebbe fortemente limitativo dell'efficacia delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Con distinte votazioni, quindi, la Commissione respinge gli emendamenti 4.9 e 4.10.

Viene messo ai voti ed approvato l'emendamento 4.11 (testo 2), risultando quindi assorbito l'emendamento 4.12.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 4.14.

L'emendamento 4.16, posto ai voti, è respinto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) ritira l'emendamento 4.18.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 4.21, finalizzato a disciplinare la fattispecie in cui il paziente decida di rifiutare, in tutto o in parte, le informazioni relative al trattamento sanitario; in tal caso, la proposta emendativa in esame reca

la puntuale indicazione degli altri soggetti, tra cui i familiari del paziente, destinatari delle informazioni, al fine di rafforzare l'alleanza terapeutica tra il medico ed il paziente o, in subordine, gli altri soggetti specificamente elencati.

L'emendamento 4.21 viene messo ai voti ed è respinto.

Successivamente, con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29.

L'emendamento 4.30 viene messo ai voti ed approvato, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 4.31.

La senatrice BASSOLI (*PD*) annuncia il proprio voto positivo sull'emendamento 4.32, con cui si prevede che il consenso al trattamento medico dei minorenni venga accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno, avendo come scopo esclusivo la salvaguardia psico-fisica del minore; peraltro, è previsto che il minore possa prestare personalmente il proprio consenso, qualora abbia compiuto 14 anni di età, ferma restando la conferma degli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno, in caso di trattamenti che comportino serio rischio per la salute o conseguenze gravi o permanenti.

L'emendamento 4.32 viene messo ai voti ed è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 4.33; conseguentemente, risultano preclusi gli emendamenti 4.35 e 4.36.

L'emendamento 4.37, posto ai voti, è respinto.

La Commissione, con separate votazioni, approva gli emendamenti 4.38, 4.39 e 4.40.

La senatrice BIANCONI (*PdL*) annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 4.41, il quale viene messo ai voti e respinto.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 4.42.

La Commissione approva, poi, l'emendamento 4.43.

Il senatore COSENTINO (*PD*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.0.1, diretto a disciplinare la situazione nella quale la persona da sottoporre a trattamento sanitario si trovi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso; la proposta emendativa è finalizzata ad offrire una soluzione ad una questione ineludibile, prevedendo, come *extrema ratio*, il ricorso al giudice tutelare.

L'emendamento 4.0.1, posto ai voti, è respinto.

La Commissione quindi respinge l'emendamento 4.0.2, di contenuto identico all'emendamento 4.0.3 identico al precedente.

Il presidente TOMASSINI, apprezzate le circostanze, aggiorna i lavori della Commissione alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che non avrà luogo la seduta prevista per le ore 21 di stasera, nonché la seduta prevista per domani, mercoledì 11 marzo 2009, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 19,40.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI ALLO
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 10, 51, 136,
281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, E 1368**

Art. 1.

1.1000/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, l'articolo 1 è soppresso.

1.1000/2

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/3

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità)* – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale condi-

zione di legittimità del trattamento terapeutico e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/4

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà di autodeterminazione terapeutica e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute quale diritto inviolabile e indisponibile da parte di persone diverse dal titolare, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/5

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà sulle scelte terapeutiche e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà sulle scelte terapeutiche e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/6

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della salute, della libertà di autodeterminazione terapeutica e della dignità*) – 1. La presente legge, in conformità alle norme di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute, la libertà di autodeterminazione terapeutica e la dignità della persona, garantendo che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000/7

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come diritto inviolabile dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente, ai sensi degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, il diritto all'autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche».

1.1000/8

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà di autodeterminazione in ordine alle scelte terapeutiche, riconosce alla persona il diritto di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.1000/9

PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.1000/10

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/11

Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/12

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000/13

Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/14

BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sopprimere il comma 1.

Conseguentemente. al comma 2, preporre le seguenti parole: «La presente legge».

1.1000 (testo 2)/15

CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, preporre le seguenti parole: «La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/16

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sopprimere il comma 1.

1.1000 (testo 2)/17

Ignazio MARINO, CASSON

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento».

1.1000 (testo 2)/18

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, la presente legge garantisce il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile, così come la libertà personale, anch'essa inviolabile, ed in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sul corpo, sia pure di carattere sanitario.

1-bis. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, nel rispetto del diritto del paziente di rifiutare le cure e della facoltà del medico di non compiere interventi non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica.

1-ter. La presente legge riconosce come prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza la salvaguardia della persona umana e garantisce la dignità dell'individuo riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/19

Ignazio MARINO, CASSON

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

1-bis. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

1-ter. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

1.1000 (testo 2)/20

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.1000 (testo 2)/21

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/22

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, la presente legge garantisce il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile, così come la libertà personale, anch'essa inviolabile, ed in particolare il diritto di rifiutare trattamenti sul corpo, sia pure di carattere sanitario».

1.1000 (testo 2)/23

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge disciplina le modalità della tutela e della salvaguardia della vita e della dignità umana nel trattamento delle patologie affrontate a livello medico e sanitario, inibendo quelle modalità che siano in contrasto con i principi della deontologia medica».

1.1000 (testo 2)/24

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

1.1000 (testo 2)/25

COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela l'autodeterminazione e la libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/26

PORETTI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/27

PORETTI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà dei cittadini nel fine vita».

1.1000 (testo 2)/28

COSENTINO, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.1000 (testo 2)/29

COSENTINO, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica non può imporre trattamenti sanitari contro la volontà del malato».

1.1000 (testo 2)/30

CHIAROMONTE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.1000 (testo 2)/31

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «tenendo conto dei principi di cui agli».

1.1000 (testo 2)/32

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «in applicazione del disposto degli».

1.1000 (testo 2)/33

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alinea, sostituire le parole: «secondo quanto stabilito dagli» con le seguenti: «nel rispetto degli».

1.1000 (testo 2)/34

CHIAROMONTE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alinea, dopo le parole: «articoli 2», inserire la seguente: «3,».

1.1000 (testo 2)/35

CECCANTI, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire le lettere a), b), c), d) e) ed f) con le seguenti:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione;

b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;

c) stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;

d) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della persona siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.1000 (testo 2)/36

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.1000 (testo 2)/37

COSENTINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/38

BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/39

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, CASSON, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000 (testo 2)/40

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.1000 (testo 2)/41

BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla vita, inviolabile e indisponibile per chiunque fino alla morte naturale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/42

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio
MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a)
con la seguente:*

«a) riconosce e tutela l'esistenza umana, quale diritto inviolabile e
indisponibile, garantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/43

BASSOLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio
MARINO, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a)
con la seguente:*

«a) riconosce e tutela l'esistenza umana, quale diritto inviolabile, ga-
rantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/44

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio
MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a)
con la seguente:*

«a) riconosce e tutela la vita umana, quale inviolabile e indisponibile,
garantito anche nella fase terminale».

1.1000 (testo 2)/45

PORETTI, PERDUCA, BONINO

*All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera a)
con la seguente:*

«a) riconosce e tutela la vita umana e ne impedisce la morte».

1.1000 (testo 2)/46

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.1000 (testo 2)/47

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «riconosce e tutela la vita umana», con le seguenti: «riconosce la tutela della vita umana».

1.1000 (testo 2)/48

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile» con le seguenti: «il diritto inviolabile alla vita».

1.1000 (testo 2)/49

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «inviolabile» con la seguente: «fondamentale».

1.1000 (testo 2)/50

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), dopo la parola: «inviolabile» inserire le seguenti: «da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.1000 (testo 2)/51

MARITATI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ed indisponibile» sino a: «di volere» con le seguenti: «, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il soggetto non sia più in grado di intendere o di volere, in conformità alla volontà univocamente espressa dal paziente nei modi previsti dalla legge».

1.1000 (testo 2)/52

MARITATI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.1000 (testo 2)/53

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «indisponibile».

1.1000 (testo 2)/54

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sopprimere: «garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e» e sostituire: «, fino alla morte nei modi di legge» con: «ne impedisce la morte».

1.1000 (testo 2)/55

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera a) sopprimere: «nella fase terminale dell'esistenza e».

1.1000 (testo 2)/56

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio
MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche nella fase terminale» con le seguenti: «in ogni fase».

1.1000 (testo 2)/57

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «e nell'ipotesi in cui» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dell'individuo e nell'ipotesi in cui esso non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/58

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio
MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo Di GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nell'ipotesi in cui» con la seguente: «qualora».

1.1000 (testo 2)/59

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/60

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/61

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «persona» con: «individuo».

1.1000 (testo 2)/62

Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «in grado di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/63

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e di volere», inserire le seguenti: «in conformità alla volontà espressa, nei modi previsti dalla legge».

1.1000 (testo 2)/64

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/65

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a) sopprimere: «, fino alla morte accertata nei modi di legge».

1.1000 (testo 2)/66

BIANCONI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei modi di legge», con le seguenti: «ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578;».

1.1000 (testo 2)/67

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000 (testo 2)/68

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.1000 (testo 2)/69

Ignazio MARINO, GUSTAVINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) garantisce il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

1.1000 (testo 2)/69-bis

GUSTAVINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riconosce e garantisce alla persona il diritto alla salute, inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare, ai sensi degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione;».

1.1000 (testo 2)/70

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «riconosce».

1.1000 (testo 2)/71

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dignità di ogni persona» con le seguenti: «la volontà e l'autodeterminazione di ogni individuo».

1.1000 (testo 2)/72

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la dignità» con le seguenti: «la dignità e la libertà di autodeterminazione».

1.1000 (testo 2)/73

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/74

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/75

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.1000 (testo 2)/76

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.».

1.1000 (testo 2)/77

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.».

1.1000 (testo 2)/78

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «quale diritto fondamentale e inviolabile, prevalente rispetto agli interessi della scienza e della società».

1.1000 (testo 2)/79

BASSOLI, Ignazio MARINO, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «in via prioritaria».

1.1000 (testo 2)/80

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'interesse della società e della scienza» con le seguenti: «agli interessi della società e della scienza».

1.1000 (testo 2)/81

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e della scienza».

1.1000 (testo 2)/82

GUSTAVINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «garantendo il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/83

CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000 (testo 2)/84

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.1000 (testo 2)/186 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI, ASTORE, RIZZI, FOSSON, VILLARI, SACCOMANNO, TOMASSINI

All'emendamento 1.1000 (testo 2) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) garantisce che gli atti medici non possono prescindere dall'espressione del consenso informato nei termini di cui all'art. 4 della presente legge, fermo il principio per cui la salute deve essere tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

1.1000 (testo 2)/85

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona, condizione di legittimità del trattamento sanitario e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «della vita», inserire la seguente: «, della libertà di autodeterminazione terapeutica».

1.1000 (testo 2)/86

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona, condizione di legittimità del trattamento sanitario e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

1.1000 (testo 2)/86-bis

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute e la libertà di autodeterminazione terapeutica quale diritto inviolabile della persona e presupposto dell'alleanza tra medico e paziente».

1.1000 (testo 2)/87

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riconosce come inviolabile il diritto alla salute e assicura che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/88

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;».

1.1000 (testo 2)/89

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «come fondamentale diritto della persona» con le seguenti: «quale diritto inviolabile e indisponibile da soggetti diversi rispetto al titolare».

1.1000 (testo 2)/90

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «fondamentale diritto» con le seguenti: «diritto inviolabile».

1.1000 (testo 2)/91

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «paziente».

1.1000 (testo 2)/92

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «cittadino».

1.1000 (testo 2)/93

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «persona» con la seguente: «individuo».

1.1000 (testo 2)/94

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo la parola: «persona» inserire le seguenti: «, indisponibile da parte di soggetti diversi dal titolare».

1.1000 (testo 2)/95

BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo le parole: «diritto della persona» aggiungere le seguenti: «inviolabile ed indisponibile».

1.1000 (testo 2)/96

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed interesse della collettività».

1.1000 (testo 2)/97

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «collettività» con la seguente: «comunità».

1.1000 (testo 2)/98

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «collettività» con la seguente: «società».

1.1000 (testo 2)/99

PORETTI, PERDUCA, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, conformemente al principio del consenso informato, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona e della dignità umana».

1.1000 (testo 2)/100

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona e della dignità umana».

1.1000 (testo 2)/101

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/102

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/103

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e garantisce cure gratuite agli indigenti».

1.1000 (testo 2)/104

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «conformemente al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/105

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che l'attività medica osservi comunque i limiti imposti dal rispetto della persona umana, riconoscendo il principio del consenso informato quale fondamento dell'alleanza terapeutica».

1.1000 (testo 2)/106

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che nessuno sia obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, assicurando che l'attività medica non violi in nessun caso i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

1.1000 (testo 2)/107

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato e al rispetto della libertà di autodeterminazione terapeutica».

1.1000 (testo 2)/108

COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis. garantisce che l'attività medica si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/109

Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis stabilisce ponderati equilibri tra il diritto alla vita e il diritto alla salute;».

1.1000 (testo 2)/110

COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000 (testo 2)/111

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.1000 (testo 2)/112

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente».

1.1000 (testo 2)/113

Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario;».

1.1000 (testo 2)/114

COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) subordina ogni trattamento sanitario all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

1.1000 (testo 2)/115

BIANCHI, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ad ogni persona capace di intendere e di volere il diritto ad una informazione completa e comprensibile riguardo i trattamenti sanitari».

1.1000 (testo 2)/116

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/117

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il consenso informato e il diritto del paziente ad accettare o rifiutare le cure e i trattamenti sanitari nel rispetto della Convenzione di Oviedo».

1.1000 (testo 2)/118

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) garantisce il diritto del paziente a ricevere dal medico informazioni specifiche e dettagliate circa le cure mediche più appropriate alle quali può scegliere di esser sottoposto».

1.1000 (testo 2)/119

Ignazio MARINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «il consenso informato».

1.1000 (testo 2)/120

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la partecipazione» con le seguenti: «il consenso».

1.1000 (testo 2)/121

COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/122

Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione informata e consapevole» con le seguenti: «alla conoscenza».

1.1000 (testo 2)/123

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sostituire la parola: «all'identificazione» con le seguenti: «all'accettazione».

1.1000 (testo 2)/124

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d), sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «al consenso».

1.1000 (testo 2)/125

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: «, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/126

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «,riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il diritto del paziente ad accettare o rifiutare cure sul proprio corpo».

1.1000 (testo 2)/127

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «,riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita» con le seguenti: «riconoscendo come prioritario il consenso informato del paziente».

1.1000 (testo 2)/128

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), dopo la parola: «riconoscendo» inserire le seguenti: «riconoscendo il consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento terapeutico e».

1.1000 (testo 2)/129

BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «come prioritaria».

1.1000 (testo 2)/130

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sostituire le parole: «l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente» con le seguenti: «il consenso informato».

1.1000 (testo 2)/131

COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «tra il medico e il paziente» con le seguenti: «con il medico».

1.1000 (testo 2)/132

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/133

BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/134

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera d) sopprimere le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/135

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita».

1.1000 (testo 2)/136

BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.» con le seguenti: «in presenza di dichiarazione anticipata di trattamento».

1.1000 (testo 2)/137

BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «peculiare».

1.1000 (testo 2)/138

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente».

1.1000 (testo 2)/139

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) assicura alla persona che si avvalga del diritto a rifiutare le cure ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione che le scelte della stessa siano vincolanti per le strutture sanitarie e garantisce nel contempo il più ampio diritto del medico e del personale sanitario all'obiezione di coscienza».

1.1000 (testo 2)/140

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) garantisce il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento».

1.1000 (testo 2)/141

BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) garantire al soggetto interessato la possibilità di revocare, in qualsiasi momento, il consenso ai trattamenti sanitari».

1.1000 (testo 2)/142

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON, DELLA MONICA

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000 (testo 2)/143

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1000 (testo 2)/144

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico. Senza pregiudizio per le terapie che comunque intende mettere a disposizione del paziente, il medico è tenuto, in ogni caso e prima di procedere all'eutanasia, a:

informare il paziente sulla sua situazione clinica e sulle prospettive di vita; chiedere conferma al paziente della sua richiesta di eutanasia e do-

cumentarlo sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi, nonché sulle loro conseguenze;

dialogare con il paziente al fine di condividere con lui la convinzione che non vi è altra soluzione ragionevole per la sua patologia, nonché accertare che la richiesta dello stesso paziente è volontaria e oggetto di una decisione esclusivamente personale;

accertare che perdura lo stato di sofferenza fisica o psichica del paziente e che lo stesso è ancora intenzionato a chiedere l'eutanasia. A tale fine, il medico avvia una serie di colloqui periodici in modo da poter osservare e valutare l'evoluzione delle condizioni psico-fisiche del paziente;

consultare un altro medico ai fini della conferma del carattere grave e incurabile della malattia, informandolo del motivo della consulenza. Il medico consultato prende visione della cartella clinica, visita il paziente e valuta se le sue sofferenze fisiche o psichiche hanno carattere costante, insopportabile e non sono suscettibili di alcun miglioramento a fronte di ulteriori trattamenti terapeutici. Al termine dell'esame redige un rapporto nel quale espone le sue considerazioni sul caso. Il medico consultato non deve aver avviato alcun contatto precedente con il paziente, neanche di tipo personale, deve assicurare la propria indipendenza di giudizio nei confronti del medico che lo ha interpellato e deve essere competente rispetto alla patologia esaminata. Il medico informa il paziente sull'esito della consulenza;

consultare e tenere conto delle considerazioni dell'équipe sanitaria, ove presente, in merito alla richiesta di eutanasia avanzata dal paziente;

informare della richiesta di eutanasia, su espressa volontà del paziente, i familiari e le persone di fiducia indicate dallo stesso paziente;

garantire al paziente la possibilità di consultarsi con le persone da lui indicate in merito alla richiesta di eutanasia».

1.1000 (testo 2)/145

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/146

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Ammette forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

1.1000 (testo 2)/147

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Permette ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio quando a farne richieste è il paziente».

1.1000 (testo 2)/148

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali il diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/151

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza mediante l'assistenza di un medico».

1.1000 (testo 2)/149

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/150

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Riconosce a ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta il diritto di porre termine alla propria esistenza».

1.1000 (testo 2)/152

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale se non espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento».

1.1000 (testo 2)/153

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

1.1000 (testo 2)/154

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso, vieta ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/155

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso in virtù del divieto di accanimento terapeutico, non può legittimare condotte di omicidio o di aiuto o istigazione al suicidio, ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, né di abbandono terapeutico».

1.1000 (testo 2)/156

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) vieta ogni forma di eutanasia ed ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, così come disciplinato dagli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/157

DELLA MONICA, Ignazio MARINO, BASSOLI, COSENTINO, CHIAROMONTE, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) riconosce il principio del consenso informato quale condizione di legittimità del trattamento sanitario, dovendosi comunque garantire che

l'attività medica, finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, osservi i limiti imposti dal rispetto della persona umana e si conformi al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/158

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/159

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.1000 (testo 2)/160

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche».

1.1000 (testo 2)/161

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/162

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.1000 (testo 2)/163

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.1000 (testo 2)/164

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.1000 (testo 2)/165

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sopprimere le parole: «vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/166

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/167

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

1.1000 (testo 2)/168

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «575.».

1.1000 (testo 2)/169

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere la parola: «579.».

1.1000 (testo 2)/170

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «575».

1.1000 (testo 2)/171

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «579».

1.1000 (testo 2)/172

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere la parola: «580».

1.1000 (testo 2)/173

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/174

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma» prima della parola eutanasia.

1.1000 (testo 2)/175

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

1.1000 (testo 2)/176

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

1.1000 (testo 2)/177

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni eutanasia».

1.1000 (testo 2)/178

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «diverse forme».

1.1000 (testo 2)/179

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 lettera e), sostituire la parola: «ogni forma» con le seguenti: «alcune forme».

1.1000 (testo 2)/180

BIANCONI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) dopo la parola: «eutanasia» aggiungere le seguenti: «, anche attraverso condotte omissive,».

1.1000 (testo 2)/181

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio».

1.1000 (testo 2)/182

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «, e ogni forma di assistenza».

1.1000 (testo 2)/183

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «ogni forma» prima della parola di assistenza o di aiuto al suicidio.

1.1000 (testo 2)/184

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e), sopprimere le parole: «o di aiuto al suicidio».

1.1000 (testo 2)/185

Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «considerato che l'attività medica» fino alla fine della lettera.

1.1000 (testo 2)/186

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo Di GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «l'attività medica è esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza. Tale attività medica è tuttavia sempre subordinata all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 5 della Convenzione di Oviedo, ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145, nonché dei limiti imposti dal rispetto della persona umana.».

1.1000 (testo 2)/187

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: "L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza può consentire la morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente"».

1.1000 (testo 2)/188

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: "L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di

rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portano ad una accelerazione del processo di morte''».

1.1000 (testo 2)/189

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: ''L'attività medica ha il dovere di rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portino ad una accelerazione del processo di morte''».

1.1000 (testo 2)/190

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da : «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: ''L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispettare le scelte del paziente''».

1.1000 (testo 2)/191

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica non può in alcun caso violare la libertà individuale e il diritto all'autodeterminazione del paziente».

1.1000 (testo 2)/192

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «L'attività medica è finalizzata alla tutela della vita e della salute».

1.1000 (testo 2)/193

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole da: «l'attività medica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare le cure, ed il dovere del medico di rispettarlo in ogni caso, l'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, nel rispetto della libertà, dell'autonomia e della dignità del paziente, non può essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/194

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente,» con le seguenti: «L'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».

1.1000 (testo 2)/205

CECCANTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), dopo le parole: «l'attività medica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 32 secondo comma della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/195

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «, in quanto esclusivamente» con la seguente: «è».

1.1000 (testo 2)/196

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sopprimere: «esclusivamente».

1.1000 (testo 2)/185 (testo2)

LEOPOLDO DI GIROLAMO, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente» conseguentemente sostituire le seguenti parole «considerato che l'attività medica in quanto» con le seguenti: «considerando l'attività medica».

1.1000 (testo 2)/197

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «essere orientata» con le seguenti: «comportare».

1.1000 (testo 2)/198

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) sostituire: «produrre o consentire» con: «accelerare».

1.1000 (testo 2)/199

COSENTINO, BASSOLI, IGNAZIO MARINO, BIANCHI, LEOPOLDO DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o consentire».

1.1000 (testo 2)/200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o consentire».

1.1000 (testo 2)/201

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dovendo comunque garantire che i trattamenti sanitari osservino i limiti imposti dal rispetto della persona umana e si conformino al principio del consenso informato».

1.1000 (testo 2)/202

BOSONE, PORETTI, COSENTINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non previo consenso informato ed esplicito del paziente».

1.1000 (testo 2)/203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) aggiungere le seguenti parole: «, e comunque sempre nel rispetto del consenso informato del paziente».

1.1000 (testo 2)/204

BIANCHI, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.1000 (testo 2)/206

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) dopo l'articolo 611 del codice penale è inserito il seguente articolo:

"611-*bis*. - (*Trattamento sanitario arbitrario*). – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il medico che sottopone una persona ad un trattamento sanitario, senza il consenso di lei o di chi abbia facoltà di rappresentarla, quando il consenso sia necessario per la legittimità del trattamento, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata quando il trattamento è attuato contro l'esplicito e valido dissenso dell'avente diritto, anche se manifestato in una dichiarazione anticipata di trattamento nelle forme stabilite dalla legge.

Fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare informazioni inerenti alla propria situazione clinica, la pena è della reclusione fino a due anni quando il trattamento sanitario sia attuato in presenza di un consenso non preceduto da un'adeguata informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate"».

1.1000 (testo 2)/207

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporre.

La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile».

1.1000 (testo 2)/208

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000 (testo 2)/209

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.1000 (testo 2)/210

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) è fatto divieto al personale medico di ricorrere ad interventi medici di prolungamento della vita non rispettosi della dignità del paziente. L'obbligo deontologico di adottare tutte le pratiche necessarie alla tutela della salute fisica e psichica del paziente, nella continuità delle cure, non può giustificare trattamenti dai quali non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della sua qualità di vita;

la sospensione dei trattamenti, quando non risultano più proporzionati all'effetto terapeutico desiderato, non dà luogo a responsabilità civile, penale, amministrativa o professionale del medico o del sanitario, purché questi dimostri di aver prestato la propria opera ai fini dell'assistenza morale e della somministrazione di una terapia atta ad eliminare o alleviare le sofferenze, nonché per quanto possibile, a garantire una soddisfacente qualità della vita;

la sospensione dei trattamenti avviene previo consenso del paziente o, qualora questo non sia in condizioni di intendere e di volere, dei familiari dello stesso o di chi ne ha la legale rappresentanza. La manifestazione scritta del consenso, espressa dai soggetti di cui al periodo precedente, è allegata alla cartella clinica del paziente, unitamente alla determinazione scritta del medico curante di sospende i trattamenti;

la proporzionalità del trattamento agli effetti terapeutici desiderati è oggetto di periodico controllo da parte del personale medico curante, che è tenuto a riprendere il trattamento laddove emergano segni di migliore rispondenza del paziente alle cure».

1.1000 (testo 2)/211

BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il medico non deve persistere in azioni diagnostiche e terapeutiche, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute o un miglioramento della qualità della vita del paziente, informato secondo le modalità previste dall'articolo 4. Qualora il malato sia un minore o un incapace di intendere o di volere nella fase terminale della vita e in condizioni di morte prevista come imminente, il comportamento del medico non deve mai configurarsi come abbandono terapeutico».

1.1000 (testo 2)/212

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita».

1.1000 (testo 2)/213 (testo 2)

ASTORE, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, rispetto alle condizioni cliniche del paziente ed agli obiettivi di cura e da trattamenti configurati come accanimento terapeutico».

1.1000 (testo 2)/213

ASTORE, PARDI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/214

MASCITELLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che in casi di pazienti in stato di fine vita o in condizione di morte prevista come imminente, il medico può astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente od agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/215

GUSTAVINO, Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) garantisce che il medico debba astenersi da trattamenti non proporzionati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/216

CECCANTI, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «garantisce» sino a: «astenersi» con le seguenti:

«garantisce che, soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente, il medico debba astenersi».

1.1000 (testo 2)/217

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), all'articolo 1, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi» con le seguenti: «, ove corrisponda alla volontà del paziente, il medico si astenga».

1.1000 (testo 2)/218

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente,».

1.1000 (testo 2)/219

BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «in condizioni di morte prevista come imminente».

1.1000 (testo 2)/220

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), la parola: «possa» è sostituita con: «debba».

1.1000 (testo 2)/221

BOSONE, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «possa» con la seguente: «debba».

1.1000 (testo 2)/222

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari» e dopo le parole: «non proporzionati» inserire le seguenti: «, anche di idratazione e di nutrizione,».

1.1000 (testo 2)/223

COSENTINO, BIANCHI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), dopo la parola: «trattamenti» inserire la seguente: «sanitari».

1.1000 (testo 2)/224

GUSTAVINO, PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «straordinari».

1.1000 (testo 2)/225

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «non efficaci o non tecnicamente adeguati».

1.1000 (testo 2)/226

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «o agli obiettivi di cura».

1.1000 (testo 2)/227

BIANCONI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: «, dai quali può derivare una sopravvivenza più gravosa».

1.1000 (testo 2)/228

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, lettera f), sono aggiunte le seguenti parole: «, trattamenti configurati come accanimento terapeutico».

1.1000/229

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, al comma 1, lettera f), aggiungere le parole: «Al fine di immettere nel mercato mondiale una maggiore disponibilità di morfina, prevedere eventuali programmi di riconversione delle colture illecite di oppio in Afghanistan in colture legali».

1.1000/230

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, dopo la lettera f) del comma 1, inserire le seguenti lettere:

«g) riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili e promuove la diffusione delle cure palliative;

h) stabilisce il diritto del paziente a ricevere gratuitamente le cure cui intende sottoporsi;

i) riconosce la presa in carico dei pazienti incapaci di intendere e volere, come quelli in stato vegetativo permanente accertato, quale livello essenziale d'assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, garantito anche a domicilio dall'azienda sanitaria regionale in cui il soggetto in stato vegetativo permanente risiede».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

1.1000 (testo 2)/231

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) fatta salva la facoltà di non compiere interventi non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica, il medico deve garantire al cittadino la continuità delle cure. Il medico al quale vengano richieste prestazioni riconosciute come valide dalla scienza medica, ma che contrastino con la sua coscienza, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona assistita e deve fornire al paziente ogni utile informazione e chiarimento, curando altresì la propria sostituzione con altro medico disponibile a rispettare la volontà del paziente. Qualora il paziente abbia rifiutato determinati trattamenti sanitari, il medico è tenuto a prestare ogni altro trattamento disponibile, consentito dal paziente e riconosciuto come congruo rispetto al caso concreto dalla scienza medica, anche se soltanto di carattere palliativo. Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica. »

1.1000 (testo 2)/232

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure dia-

gnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/233

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1 aggiungere la lettera g).

«g) in qualsiasi momento siano espresse, ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione fatta a Oviedo il 4 aprile 1997 e resa esecutiva dalla legge n. 145 del 2001, le manifestazioni di volontà, con cui il paziente rende nota la determinazione di porre fine alla propria esistenza, sono prese in considerazione come atto di consenso alla sospensione dei trattamenti, purché ricorrano le condizioni di cui alla presente legge».

1.1000 (testo 2)/234

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 1, aggiungere la lettera g):

«g) ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento».

1.1000 (testo 2)/235

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis). La presente legge riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.1000/236

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, sopprimere il comma 2.

1.1000/237CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, PORETTI,
Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE*All'emendamento 1.1000, sopprimere il secondo comma.*

1.1000/238Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO,
COSENTINO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE*All'emendamento 1.1000, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. La Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/239CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI,
Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE*All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/240

CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge tutela, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.1000/241

COSENTINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/242

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/243

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/244

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/245

PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BASSOLI, Ignazio MARINO, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.1000/246

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».

1.1000/247

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «ad essere protetto contro il dolore attraverso» con le seguenti: «ad ottenere».

1.1000/248

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «ad essere protetto contro il» con le seguenti: «alla protezione contro il».

1.1000/249

DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «l'applicazione» con le seguenti: «la scelta».

1.1000/250

RIZZI, MONTANI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo la parola: «disponibili» inserire le seguenti: «, semplificandone la normativa vigente e facilitandone l'accesso».

1.1000/251

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000, al comma 2, sostituire le parole: «diffusione delle» con le seguenti: «il diritto alle».

1.1000/252

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La rete di cure palliative è l'insieme dei servizi regionali dedicati al miglioramento dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, forniti alle persone che affrontano la fase terminale di una malattia inguaribile, già realizzati o in fase di realizzazione secondo le indicazioni con-

tenute nel programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000, e nell'accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.110 del 14 maggio 2001».

1.1000/253

BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, presso le unità di degenza ospedaliera e le strutture socio-sanitarie sono istituite le unità di cure palliative (UCP), unità sanitarie in grado di erogare cure palliative specialistiche in appositi centri residenziali-hospice, al domicilio, in ambulatorio, in day hospital e di garantire attività consulenziali.».

1.1000/254

BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ovvero l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei malati e delle famiglie che devono affrontare problematiche associate a malattie ad esito infausto, non più responsive ai trattamenti specifici della malattia di base, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo dell'identificazione precoce, della precisa valutazione e del trattamento del dolore e di altri sintomi di natura fisica e psicologica.».

1.1000/255

Ignazio MARINO, BIANCHI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «al fine di garantire su tutto il territorio nazionale gli interventi di cura e assistenza qualificata e continuativa ai malati terminali, indipenden-

temente dalla malattia che ha condotto alla fase finale della vita, e di fornire un adeguato sostegno alle loro famiglie.».

1.1000/256

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, BOSONE, BASSOLI, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «attraverso la definizione dei principali percorsi diagnostico-terapeutici comuni ai malati inseriti in un programma di cure palliative, con priorità per quelle relative al trattamento del dolore, della dispnea, dei sintomi per la sfera psichica e per la sedazione palliativa».

1.1000/257

Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «mediante la predisposizione di linee guida per la definizione del sistema di codifica e del sistema tariffario di riferimento relativo ai sistemi di trattamento del dolore severo che necessitano di utilizzo di tecnologie».

1.1000/258

COSENTINO, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, dopo le parole «e promuove la diffusione delle cure palliative» aggiungere le seguenti «e stabilisce i criteri di accesso alla rete per le cure palliative, attraverso percorsi e procedure semplificate e preferenziali.»

1.1000/259

BIANCHI, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, Leopoldo DI GIROLAMO, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e l'istituzione della rete per le cure palliative».

1.1000 (testo 2)/260

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/261

COSENTINO, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge garantisce la persona e il rispetto dei suoi diritti riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.1000 (testo 2)/262

CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 2, con il seguente: «La presente legge riconosce come la scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.1000 (testo 2)/263

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, CASSON, DELLA MONICA, ASTORE

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire il comma 2, con il seguente: «La presente legge promuove lo sviluppo della scienza».

1.1000 (testo 2)/264

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 2 sostituire la parola: «garantisce» con la seguente: «promuove».

1.1000 (testo 2)/265

BASSOLI, Ignazio MARINO, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «volte alla presa in carico del paziente» con le seguenti: «idonee a garantire un adeguato sostegno al paziente».

1.1000 (testo 2)/266

Ignazio MARINO, COSENTINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare di coloro che siano incapaci di intendere o di volere, e delle loro famiglie».

1.1000 (testo 2)/267

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei pazienti, in particolare di coloro che siano incapaci di intendere o di volere, e delle rispettive famiglie».

1.1000 (testo 2)/268

Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «del paziente», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei

pazienti, in particolare dei soggetti incapaci di intendere o di volere, e delle rispettive famiglie».

1.1000 (testo 2)/269

BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, CASSON, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «dei soggetti incapaci di intendere e di volere» con le seguenti: «di coloro che sono incapaci di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/270

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «di intendere e di volere» con le seguenti: «di intendere o di volere».

1.1000 (testo 2)/271

COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, Ignazio MARINO, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole «e della sua famiglia» con le seguenti: «e della loro famiglia».

1.1000 (testo 2)/272

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), al comma 2 aggiungere: «garantendo il diritto alle residenze sanitarie assistenziali (RSA) le cui rette di permanenza sono ripartite per il 50 per cento a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente, in base alla situazione economica del solo assistito».

1.1000 (testo 2)/273

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione terapeutica)».

1.1000 (testo 2)/274

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione)».

1.1000 (testo 2)/275

DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà di scelta terapeutica)».

1.1000 (testo 2)/276

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.1000 (testo 2)/277

CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.1000 (testo 2)/278

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale)».

1.1000 (testo 2)/279

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire la rubrica con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione)».

1.1000 (testo 2)/280

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con le seguenti: «dell'autodeterminazione terapeutica»

1.1000 (testo 2)/281

CHIAROMONTE, PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con le seguenti: «dell'autodeterminazione».

1.1000 (testo 2)/282

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà di scelta».

1.1000 (testo 2)/283

CHIAROMONTE, PERDUCA, PORETTI, BONINO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà individuale».

1.1000 (testo 2)/284

COSENTINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, PORETTI, Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO

All'emendamento 1.1000 (testo 2), sostituire nella rubrica la parola: «vita» con le seguenti: «libertà terapeutica».

1.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita e della salute*). – 1. La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.

c) tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente

f) garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. Garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della sua famiglia».

1.1000

IL RELATORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, con il seguente:

«Art. 1. - (*Tutela della vita e della salute*). – 1. La presente legge, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

a) riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge

b) riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza.

c) tutela la salute come fondamentale diritto della persona ed interesse della collettività

d) garantisce la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate, riconoscendo come prioritaria l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita.

e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerato che l'attività medica in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza, non può essere orientata a produrre o consentire la morte del paziente

f) garantisce che in condizioni di morte prevista come imminente, il medico possa astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

2. riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili e promuove la diffusione delle cure palliative.

3. garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolare dei soggetti incapaci di intendere e di volere e della sua famiglia».

1.1

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con il seguente:

«Art. 1.

(Norme in materia di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari)

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) "dichiarazione anticipata di trattamento": l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) "trattamento sanitario": ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici;

c) "privo di capacità decisionale": colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario e di apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione;

d) "comitato etico": organismo indipendente, costituito, ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006, nell'ambito di una struttura sanitaria.

2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

3. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.

4. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento. In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 3 devono essere comunicati al fiduciario di cui al comma 9 o, in mancanza di quest'ul-

timo, ai soggetti di cui al comma 10. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica.

5. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.

6. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

7. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine a quanto previsto dal comma 1, lettera *a*). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

8. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

9. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*).

10. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

11. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace ai sensi dell'articolo 5.

12. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 10, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

13. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di un soggetto che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà

espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.

14. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

15. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

16. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

17. In caso di contrasto ai sensi del comma 19, si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma.

18. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.

19. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi dei commi 9 e 10 ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

20. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere.

21. Nei casi di cui al comma 20, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico ministero.

22. La correttezza e la diligenza dell'operato del fiduciario sono sottoposte al controllo del medico curante.

23. L'attività di controllo del medico curante sulle modalità di adempimento del fiduciario è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati.

24. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità dello stesso.

25. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

26. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

27. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

28. La certificazione dello stato di incapacità, di cui al comma 26, è notificata immediatamente al fiduciario ed ai soggetti di cui al comma 10.

29. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

30. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

31. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento.

32. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato».

1.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo.

1.3

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

1.4

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sopprimere l'articolo.

1.5

PASTORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La Repubblica, secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela la vita umana fino alla morte legalmente accertata, quale diritto inviolabile ed indisponibile, riconosce e garantisce la dignità di ogni persona in via prioritaria rispetto all'interesse della società e della scienza ed anche riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina, tutela la salute come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione informata e consapevole delle cure mediche più appropriate.

2. L'alimentazione e l'idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere negate da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

Conseguentemente è soppresso il comma 6 dell'articolo 5.

1.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela l'individuo e la salute nel rispetto dell'articolo 2, 3, 13 e 32 della Costituzione».

1.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge tutela la persona e la salute nel rispetto dell'articolo 2, 13 e 32 della Costituzione».

1.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo e il secondo comma.

1.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo comma.

1.10

RIZZI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. La Repubblica tutela la vita umana dal concepimento fino alla morte naturale.

1-bis. La morte è accertata e certificata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.11

ASTORE, CAFORIO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La vita umana è tutelata sino allo stato di morte dell'individuo, accertata ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La presente legge tutela la salute e l'autodeterminazione della persona».

1.13

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela l'autodeterminazione e le libertà individuale».

1.14

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà individuale».

1.15

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà dei cittadini nel fine vita».

1.16

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica tutela la libertà dei cittadini di rifiutare qualsivoglia trattamento».

1.17

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«La Repubblica non può imporre trattamenti sanitari contro la volontà del malato».

1.18

PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «la vita umana» con le seguenti: «i diritti inviolabili dell'uomo».

1.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino alla morte, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578».

1.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «, accertata ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578» con: «naturale».

1.21

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Repubblica riconosce come inviolabile e indisponibile il diritto alla vita garantendolo anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.22

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il diritto ad una morte dignitosa nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione».

1.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana come sancito dall'articolo 32 della Costituzione».

1.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge garantisce il rispetto della persona umana e della sua volontà come previsto dalla Convenzione di Oviedo».

1.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il secondo comma.***1.26**

ASTORE, CAFORIO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto alla salute, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 13 ed in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, tutelato in ogni sua forma nell'interesse del singolo individuo e della collettività, garantisce la dignità della persona umana al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina».

1.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge tutela, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce la dignità della persona umana».

1.28

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.29

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto all'autodeterminazione inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.30

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà di autodeterminazione, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.31

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla libertà individuale e all'autodeterminazione terapeutica, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.32

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto alla vita inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.33

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a non soffrire, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.34

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Repubblica riconosce il diritto a rifiutare qualsivoglia trattamento, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione,».

1.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «e garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.37

PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «garantisce la dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina» *con le seguenti:* «l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità. Garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.38

RIZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e garantisce la dignità della persona umana» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «La Repubblica riconosce e garantisce la dignità della persona umana rispetto alle applicazioni della biologia e della medicina.».

1.39

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge protegge l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantisce ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei

suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.40

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Oviedo la legge garantisce la persona e il rispetto dei suoi diritti riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

1.41

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il terzo comma.

1.42

ASTORE, CAFORIO

Il comma 3 è soppresso.

1.43

RIZZI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La Repubblica riconosce alla vita umana tutela prioritaria rispetto a qualsiasi interesse economico, sociale e scientifico».

1.44

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge salvaguarda la scienza nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione».

1.45

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge riconosce come la scienza sia al servizio dell'interesse della società».

1.46

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«La presente legge promuove lo sviluppo della scienza».

1.47

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, sostituire le parole: «prioritaria rispetto all'» con le seguenti: «paritario l'», e la parola "la" con la seguente "nella"

1.48

PARDI

Al comma 3, la parola: «salvaguardia» è sostituita con la seguente: «dignità».

1.49

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, con la presente legge, in conformità ai principi contenuti nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta con la legge 28 marzo 2001, n. 145, adegua l'ordinamento interno all'articolo 9 della Convenzione».

1.50

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «garantendo il rispetto e la tutela della fase finale della vita nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

1.51

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione, tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce il rispetto della dignità della persona umana riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione la scienza è libera».

1.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il quarto comma.

1.54

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere il comma 4.

1.55

ASTORE, CAFORIO

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il diritto alla vita è inviolabile ed è garantito, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.56

PARDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Repubblica riconosce l'invulnerabilità della dignità umana. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica».

1.57

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La presente legge riconosce il diritto alla morte dignitosa».

1.58

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «Repubblica» con le seguenti: «presente legge» e sopprimere le parole: «inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell'esistenza e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.59

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 4 sopprimere le parole: «inviolabile ed indisponibile».

1.60

MICHELONI, PORETTI

Al comma 4 sopprimere le parole: «ed indisponibile».

1.61

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire la parola: «garantito» con le seguenti: «garantisce dignità».

1.62

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sopprimere le parole: «e nell'ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di volere».

1.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «il titolare» con le seguenti: «il soggetto capace giuridicamente».

1.64

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, DELLA MONICA, MARITATI

Al comma 4, sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «perdita della propria capacità di intendere e di volere» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere o di volere»;

all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere».

1.65

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Al comma 4, sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere»;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «perdita della propria capacità di intendere e di volere» con le seguenti: «perdita della propria capacità di intendere o di volere»;

all'articolo 7, comma 7, sostituire le parole: «incapace di intendere e di volere» con le seguenti: «incapace di intendere o di volere».

1.66

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «non sia più in grado di intendere e di volere.» con le seguenti: «non sia più in grado di intendere o di volere».

1.67

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel pieno rispetto dell'articolo 2 della Costituzione i diritti inviolabili dell'uomo sono salvaguardati dalla presente legge».

1.68

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sopprimere il comma 5.***1.69**

ASTORE, CAFORIO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività, garantita dalla partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche più appropriate, nell'ambito della prioritaria alleanza terapeutica tra il medico e il paziente».

1.70

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La presente legge, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la libertà di scegliere quali cure e quali terapie accettare o rifiutare».

1.71

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente il diritto all'eutanasia attiva e passiva».

1.72

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela dell'autodeterminazione come fondamentale diritto umano dell'individuo, garantisce al paziente la libertà di ottenere o rifiutare qualsiasi trattamento medico».

1.73

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e il divieto di sottoporre l'individuo a trattamenti medici indesiderati, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate.».

1.74

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e della libertà individuale come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente il rispetto delle scelte terapeutiche».

1.75

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute e l'autodeterminazione come fondamentali diritti dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente l'identificazione delle cure mediche più appropriate».

1.76

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica, nel riconoscere la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce al paziente la scelta delle cure mediche più appropriate».

1.77

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Repubblica garantisce al paziente la scelta delle cure mediche».

1.78

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire la parola: «Repubblica» con la seguente: «presente legge» e le parole: «l'alleanza terapeutica tra il medico e il paziente,» con le seguenti: «la volontà del paziente».

1.79

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «nel riconoscere» con la seguente: «riconosce».

1.80

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «all'identificazione» con le seguenti: «alla libera scelta».

1.81

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole. «riconoscendo come prioritaria» con la seguente: «promuovendo».

1.82

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «che acquista peculiare valore proprio» con le seguenti: «in particolare».

1.83

BAIO, GUSTAVINO, D'UBALDO, LUSI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, nel riconoscere il diritto alla salute, garantisce politiche sociali ed economiche volte alla presa in carico del paziente, in particolar modo dei soggetti incapaci di intendere e di volere, e della sua famiglia».

1.84

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La Repubblica riconosce il diritto del paziente ad essere protetto contro il dolore attraverso l'applicazione di tutte le terapie antidolorifiche disponibili, promuove la diffusione delle cure palliative e la cura delle malattie rare, assicurando l'accesso alle relative terapie anche agli indigenti».

1.85

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:**«5-bis. La presente legge garantisce le terapie antidolore».**Sopprimere l'articolo 2.*

1.86

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 5 aggiungere il seguente:**«5-bis. La presente legge promuove le terapie antidolore, in particolare nella fase di fine vita».*

1.87

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.88

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e dell'autodeterminazione)».

1.89

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della salute e dell'autodeterminazione)».

1.90

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della salute e della libertà individuale)».

1.91

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 la rubrica è sostituita con la seguente: «(Tutela della vita, della salute e della libertà individuale)».

1.92

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà di scelta»

1.93

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con: «dell'autodeterminazione terapeutica»

1.94

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica le parole: «della vita» con: «dell'autodeterminazione»

1.95

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà individuale».

1.96

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

All'articolo 1 sostituire nella rubrica la parola: «vita» con: «libertà terapeutica».

Art. 2.

2.1

SACCOMANNO

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

MICHELONI, PORETTI

Sopprimere l'articolo 2.

2.3

GHIGO

Sopprimere l'articolo 2.

2.4

COSENTINO, Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, Leopoldo Di GIROLAMO, PORETTI

Sopprimere l'articolo 2.

2.5

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Sopprimere l'articolo 2.

2.6

PARDI

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

2.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona in condizioni terminali ha diritto di porre termine alla propria esistenza, in deroga degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona in condizioni terminali o in caso di malattia gravemente invalidante, irreversibile e con prognosi infausta ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

2.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«2. Ogni persona ha diritto di porre termine alla propria esistenza».

2.10

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo comma.

2.11

ASTORE, CAFORIO

Il comma 1 è soppresso.

2.12

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«Sono abrogati gli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.13

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono permesse quando a fame richiesta è il paziente».

2.14

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Sono ammesse forme di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e forme di assistenza o di aiuto al suicidio, se richieste dal paziente».

2.15

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale, eccetto quando richiesto dal paziente».

2.16

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale se non espressamente richieste dal paziente anche attraverso dichiarazioni anticipate di trattamento».

2.17

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e».

2.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «L'eutanasia attiva».

2.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni eutanasia».

2.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma di eutanasia» con le seguenti: «Ogni forma di dolce morte».

2.21

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «diverse forme».

2.22

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni forma» con le seguenti: «alcune forme».

2.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «Ogni forma» con le seguenti: «Alcune forme».

2.24

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Al comma 1, le parole: «, anche attraverso condotte omissive,» sono soppresse.

2.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «anche attraverso condotte omissive,» sono soppresse.

2.26

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 1, le parole: « anche attraverso condotte omissive» sono soppresse.

2.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «anche attraverso condotte omissive,» con le seguenti: «attraverso condotte di eutanasia attiva.»

2.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio» sono soppresse.

2.29

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «, e ogni forma di assistenza» sono soppresse.

2.30

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, le parole: «o di aiuto al suicidio» sono soppresse.

2.31

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «sono vietate» con le seguenti: «sono ammesse».

2.32

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «vietate» con le seguenti: «normate con un provvedimento successivo».

2.33

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sostituire la parola: «vietate» con le seguenti: «in alcuni casi vietate».

2.34

CENTARO

Al comma 1 dopo le parole: «sono vietate» aggiungere le seguenti: «e punite».

2.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

2.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «575,».

2.37

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «579,».

2.38

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

2.39

Ignazio MARINO, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI, CASSON

Sopprimere il comma 2.

2.40

BIANCONI, CASTRO, DI STEFANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere finalizzata, indirizzata ovvero orientata a cagionare la morte direttamente o indirettamente del paziente, né attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, né attraverso la sospensione di forme di sostegno vitale come alimentazione e idratazione, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere la salvaguardia della vita del paziente».

2.41

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza può consentire la morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente».

2.42

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di

rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portano ad una accelerazione del processo di morte».

2.43

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita, della salute e all'alleviamento della sofferenza ha il dovere di rispettare le scelte del paziente».

2.44

ASTORE, CAFORIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi la morte del paziente».

2.45

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica ha il dovere di rispettare le scelte del paziente, anche ove queste portino ad una accelerazione del processo di morte».

2.46

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica non può in alcun caso violare la libertà individuale e il diritto all'autodeterminazione del paziente».

2.47

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'attività medica è finalizzata alla tutela della vita e della salute».

2.48

CENTARO

*Al comma 2 premettere alle parole: «L'attività medica» le seguenti: «Fatti salvi i principi e le previsioni contenuti nella presente legge.».***2.49**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al secondo comma sostituire le parole: «L'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all'alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente,» con le seguenti: «L'esercizio dell'attività medica può comportare la morte del paziente».***2.50**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al secondo comma sostituire le parole: «, in quanto esclusivamente» con le seguenti: «è».***2.51**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente» con le seguenti: «può in alcuni casi comportare la morte del paziente».

2.52

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso» con le seguenti: «non ha il compito di».

2.53

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «non può in nessun caso» con le seguenti: «può in alcuni casi».

2.54

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «essere orientata» con le seguenti: «comportare».

2.55

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere le parole: «al prodursi o».

2.56

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere le parole: «o consentirsi».

2.57

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere la parola: «consentirsi».

2.58

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sopprimere il periodo da: «attraverso la non attivazione» fino a «beneficio per il paziente».

2.59

GHIGO, SACCOMANNO

Al comma 2 sostituire la frase: «attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari» con le seguenti: «garantendo i trattamenti sanitari».

2.60

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «attraverso la non attivazione» con le seguenti: «attraverso l'attivazione».

2.61

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «ordinari e».

2.62

RIZZI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente».

2.63

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sopprimere la parola: «fondatamente».

2.64

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al secondo comma sostituire le parole: «un beneficio per» con le seguenti: «la guarigione del».

2.65

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale attività medica è tuttavia sempre subordinata all'espressione del consenso informato di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

2.66

MUSSO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge per trattamento sanitario si intende ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, ai fini di prevenzione, terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici».

2.67

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di costringere il paziente a sottoporsi a cure mediche».

2.68

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di violazione dell'autodeterminazione del paziente».

2.69

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di violazione della libertà terapeutica del paziente».

2.70

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di sottoporre il paziente a trattamenti sanitari contro la sua volontà».

2.71

PERDUCA, PORETTI, CHIAROMONTE, BONINO

La rubrica è sostituita con la seguente: «Divieto di curare contro la volontà del paziente».

2.72

GHIGO, SACCOMANNO

Sostituire la rubrica: «Divieto di eutanasia e di suicidio assistito» con: «Divieto di suicidio assistito».

2.73

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nella rubrica la parola: «divieto».

2.74

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire nella rubrica la parola: «divieto» con: «disciplina».

Art. 3.**3.1**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo 3.

3.2

BIANCONI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Divieto di accanimento terapeutico*). – 1. In condizioni di morte prevista come imminente, il medico deve astenersi da trattamenti sanitari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura».

3.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il primo comma.

3.4

MUSSO

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Il medico salvaguarda la dignità del malato terminale o irreversibile e assicura la qualità della fine della sua vita. Quando una persona, in fase avanzata o terminale di una malattia grave o incurabile, quale che ne sia la causa, decide di limitare o interrompere ogni trattamento, il medico rispetta la sua volontà dopo averlo informato delle conseguenze della sua scelta».

3.5

PARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente»,

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Resta vietata ogni pratica di carattere eutanasic o di abbandono terapeutico».

3.6

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «Soprattutto in condizioni di morte prevista come imminente,».

3.7SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere la parola: «soprattutto».

3.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere la parola: «Soprattutto».

3.9

ASTORE, CAFORIO

Al comma 1 sopprimere la parola: «Soprattutto».

3.10

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 1 sopprimere la parola: «straordinari».

3.11

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nel primo comma la parola: «straordinari».

3.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere nel primo comma le parole: «non efficaci».

3.13

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «o non tecnicamente adeguati».

3.14

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma sopprimere le parole: «e/o di sostegno vitale».

3.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le deci-

sioni espresse precedentemente e fatte valere dal fiduciario ai sensi della presente legge».

3.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dall'amministratore di sostegno».

3.17

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi sanitari devono sempre rispettare la volontà del paziente capace di esprimersi, e nei casi di incapacità rispettando le decisioni espresse precedentemente e fatte valere dal tutore».

3.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. «Anche nelle situazioni di fine vita tutti gli interventi sanitari devono rispettare la volontà del paziente».

3.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

3.20

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 2.

3.21

PARDI

Sopprimere il comma 2.

3.22

ASTORE, CAFORIO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono legittimare attività che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanasi».

3.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il divieto di accanimento terapeutico non può comportare l'abbandono di cure mediche».

3.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il divieto di accanimento terapeutico non comporta la non garanzia di prestazioni sanitarie».

3.25

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO,
D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il divieto di accanimento terapeutico, come definito al comma 1, non può legittimare attività che direttamente o indirettamente, configurino pratiche di carattere eutanascico o di abbandono terapeutico».

3.26

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «che direttamente o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere, configurino pratiche di carattere eutanascico o».

3.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «o indirettamente, per loro natura o nelle intenzioni di chi li richiede o li pone in essere,» e le seguenti: «o di abbandono terapeutico.»

3.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «di carattere eutanascico o».

3.0.1

BAIO, GUSTAVINO, D'UBALDO, LUSI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rete per la cura e l'assistenza dello stato neurovegetativo)

1. In ottemperanza all'articolo 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede con proprio decreto a:

a) garantire in ogni regione strutture di accoglienza permanente e unità di risveglio, in base al fabbisogno riscontrato, al fine di gestire i differenti stadi delle patologie dei pazienti cerebrolesi per qualsiasi causa, in stato di coma, in stato di minima coscienza, o in stato neurovegetativo o comunque affetti da uno stato cerebrale di bassa responsività;

b) garantire l'assistenza domiciliare integrata di tipo medico, infermieristico, fisioterapico e psicologico ai pazienti di cui alla lettera *a)* e alle loro famiglie;

c) costituire la Rete per la Cura e l'Assistenza dei pazienti e la Rete Stato Neurovegetativo (R.S.N.), attraverso l'attuazione delle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

d) definire gli strumenti tecnologici strutturali ed organizzativi per raggiungere gli *standard* qualificanti la Rete di cui sopra;

e) definire gli strumenti tecnologici strutturali ed organizzativi per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *no profit*, facenti parte della Rete nelle diverse sedi di offerta delle cure e dell'assistenza;

f) implementare la formazione del personale sanitario interessato, favorendo corsi di studio specialistici;

g) promuovere l'attività di ricerca scientifica sui pazienti di cui alla lettera *a)* scientifica sulla diagnostica e metodologia di recupero dei pazienti di cui alla lettera *a)*;

h) istituire un registro nazionale per i pazienti in stato di minima coscienza e in stato neurovegetativo;

i) definire i servizi materiali e immateriali forniti dal sistema sanitario nazionale e regionale ai familiari dei pazienti di cui alla lettera *a)*».

Art. 4.**4.44**

ASTORE, CAFORIO

*L'articolo 4 è sostituito dai seguenti:***Art. 4.***(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) «dichiarazione anticipata di trattamento»: l'atto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;

b) «trattamento sanitario»: ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi, nonché estetici;

c) «incapacità decisionale»: colui che, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario e di apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione;

d) «comitato etico»: organismo indipendente, costituito, ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006, nell'ambito di una struttura sanitaria.

Art. 4-bis.*(Consenso informato)*

1. Il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.

2. Ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.

3. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono; il rifiuto può intervenire in qualunque momento. In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario di cui all'articolo 6 o, in mancanza di quest'ultimo, ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica.

4. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.

5. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.

Art. 5.

(Dichiarazione anticipata di trattamento)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è l'atto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene l'indicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

2. L'atto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Art. 6.

(Decisioni sostitutive)

1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non se-

parato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace ai sensi dell'articolo 7.

4. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Art. 7.

(Migliore interesse)

1. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di un soggetto che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.

Art. 8.

(Situazione d'urgenza)

1. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.

Articoli 9.

(Soggetti minori e interdetti)

1. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

2. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

3. In caso di contrasto ai sensi dell'articolo 10, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.

4. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.

Art. 10.

(Contrasti)

1. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi dell'articolo 4 ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.

3. Nei casi di cui al comma 2, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico ministero.

Art. 11.

(Controllo dell'operato del fiduciario)

1. La correttezza e la diligenza dell'operato del fiduciario sono sottoposte al controllo del medico curante.

2. L'attività di controllo del medico curante sulle modalità di adempimento del fiduciario è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati.

3. Il ruolo del fiduciario viene meno per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità dello stesso.

Art. 12.

(Efficacia)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.

2. Lo stato di incapacità è accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura sanitaria di ricovero.

3. Il medico curante non fa parte del collegio, ma deve essere sentito da quest'ultimo.

4. La certificazione dello stato di incapacità, di cui al comma 2, è notificata immediatamente al fiduciario ed ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, che possono proporre l'annullamento con il ricorso al giudice competente.

5. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattendere solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica.

Art. 13.

(Programmi di informazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.

Art. 14.

(Revoca)

1. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento.

2. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato.

Consequentemente sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10

4.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:***«Art. 4.**

1. Ogni persona capace ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così espresse, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:***«Art. 4.**

1. Ogni persona capace maggiore di 14 anni ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, se accettare o rifiutare i trattamenti sanitari considerati dai medici appropriati al trattamento della sua patologia o il cui possibile impiego sia prevedibile in relazione allo sviluppo della patologia stessa. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Le volontà così

esprese, compreso il rifiuto, devono essere rispettate dai sanitari, anche qualora ne derivi un pericolo per la salute o per la vita del dichiarante, e li rendono esenti da ogni responsabilità, anche in deroga a contrarie disposizioni di legge vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato dal suo autore, anche in modo parziale.

2. In caso di ricovero ospedaliero la dichiarazione di volontà di cui al comma 1 è annotata nella cartella clinica del paziente e da questi sottoscritta, alla presenza di due testimoni scelti dal paziente, ed è vincolante per i sanitari. Dell'avvenuta ricezione è data ricevuta scritta al paziente, ai testimoni e al fiduciario, se nominato.

3. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui all'articolo 1 e al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.4

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare tutti i trattamenti e le prestazioni sanitarie. Il consenso resta valido e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale.

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.5

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. – 1. Ogni persona capace e maggiorenne ha il diritto di scegliere, autonomamente e liberamente, di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari dopo essere stato informato in merito alla sua patologia. La dichiarazione di volontà resta valida e vincolante per i medici curanti anche per il tempo successivo alla perdita della capacità naturale ovvero alla perdita della facoltà di comunicare. Il consenso al trattamento può essere sempre revocato, anche in modo parziale».

2. Ogni trattamento sanitario somministrato in assenza del consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo, o ad esso contrario, è perseguibile penalmente e civilmente a tutti gli effetti».

4.6

Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole».

4.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Tutti i trattamenti sanitari possono essere attivati previo consenso del paziente capace, che ha il diritto di accettare o rifiutare le cure».

4.8

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Al comma 1 dopo le parole: «previo consenso», aggiungere la seguente: «informato».

4.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed attuale».

4.10

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, ogni persona capace di intendere e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario. L'informazione costituisce un obbligo per il medico, che deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica».

4.11 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'espressione del consenso è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

4.11

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese dal medico curante al paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefici e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali, nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento».

4.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire la parola: «accurate» con la seguente: «corretta».

4.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo del parole: «informazioni rese» inserire le seguenti: «al paziente dal medico responsabile del trattamento sanitario».

4.14

RIZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «è rappresentata da» con le seguenti: «si esplicita in».

4.15

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Al comma 3 sostituire le parole: «documento di consenso», con le seguenti: «piano di cura».

4.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 dopo le parole: «cartella clinica» aggiungere le seguenti: «vincolante per il medico».

4.17

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, SANTINI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Se il desiderio del paziente di rifiutare o interrompere un trattamento sanitario mette in pericolo la sua vita, il medico deve fare ogni tentativo per convincerlo ad accettare il trattamento sanitario necessario anche alla luce delle evoluzioni dei progressi tecnico scientifici».

4.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 4.

4.19

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Al comma 4 sostituire le parole: «soggetto interessato» con le seguenti: «paziente».

4.20

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, BENEDETTI VALENTINI, SANTINI, CASTRO, RIZZI

Al comma 4 sostituire le parole: «adeguatamente documentato», con le seguenti: «parte integrante della cartella clinica».

4.21

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso i dati e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario o, in mancanza di quest'ultimo, all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggio-

renni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado. Il consenso e il rifiuto del paziente, anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

4.22

Ignazio MARINO, CASSON, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Salvo i casi previsti dalla legge, il rifiuto del paziente a qualsiasi genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nelle strutture sia pubbliche che private».

4.23

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il rifiuto del paziente a qualsiasi genere di trattamento sanitario è vincolante per il personale sanitario».

4.24

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 5 dopo le parole: «sempre revocato, anche parzialmente.» aggiungere le seguenti: «La revoca, anche parziale, deve essere sempre contestuale ad accurate informazioni, rese al paziente dal medico responsabile del trattamento sanitario, in maniera completa e comprensibile con riferimento alle eventuali conseguenze derivanti dall'interruzione del trattamento sanitario in atto».

4.25

PARDI

Al comma 5, dopo la parola: «revocato», inserire le seguenti: «dal paziente o dal fiduciario».

4.26

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e deve essere annotato accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica».

4.27

CHIAROMONTE, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

«6. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.

7. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.

7-bis. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

4.28

COSENTINO, BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito, ai sensi di quanto dispo-

sto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore».

4.29

PASTORE

L'ultimo periodo del comma 6 ed il comma 7, sono sostituiti come segue: «Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela».

«7. La decisione dei soggetti di cui al comma 6 è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica degli interessati e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dei medesimi».

4.30

SACCOMANNO

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo: «La decisione dei soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso» *con le seguenti parole:* «La decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 5 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute dell'incapace».

4.31

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sostituire le parole: «e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita dell'incapace stesso.» *con le seguenti:* «e tenendo in dovuto conto le volontà espresse prima della incapacità sopravvenuta.».

4.32

BASSOLI, Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.

7-bis. Il minore che ha compiuto i quattordici anni presta personalmente il consenso al trattamento medico.

7-ter. Ove il trattamento cui il minore che ha compiuto i quattordici anni deve essere sottoposto comporti serio rischio per la salute o conseguenze gravi o permanenti, la decisione del minore è confermata dagli esercenti la potestà genitoriale, la tutela o l'amministrazione di sostegno ai sensi del comma 7».

4.33

SACCOMANNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il consenso al trattamento medico del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale o la tutela; la decisione di tali soggetti riguarda quanto consentito dall'articolo 5 ed è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore».

4.34

BIANCONI, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI

Al comma 7, sopprimere la parola: «psico-fisica».

4.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 sopprimere le parole: «e non può pertanto riguardare trattamenti sanitari in pregiudizio della vita del minore».

4.36

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 7 aggiungere, in fine, le parole: «tenendo comunque conto della volontà del minore adeguatamente informato».

4.37

Leopoldo DI GIROLAMO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la vita della persona incapace sia in pericolo e il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto e la sua integrità fisica sia minacciata.

8-bis. Il consenso al trattamento sanitario del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo di vita o sia minacciata la sua integrità fisica».

4.38

PASTORE

Al comma 8, tra le parole: «minore» ed: «o» inserire le seguenti parole: «o legalmente incapace».

4.39

SACCOMANNO

Al comma 8, alla fine del periodo sopprimere le seguenti parole: «dell'etica e».

4.40

CENTARO

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché della presente legge».

4.41

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI, RIZZI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Il consenso di cui ai commi 6 e 7 non può contenere il rifiuto di trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute del paziente.

8-ter. Il medico, ove ritenga che il consenso contenga indicazioni in contrasto con il comma 8-bis, le disattende indicando per iscritto i motivi nella cartella clinica».

4.42

Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di altri che versino in stato di incapacità, è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da quest'ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità».

4.43

GUSTAVINO, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, PORETTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace di intendere o di volere sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto».

4.0.1

BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre al trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, si ha riguardo alla volontà espressa nella dichiarazione anticipata di trattamento e in subordine a quella manifestata dal fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7 o, in mancanza di questo, dalle persone indicate nel comma 2.

2. Ove non ricorrano le circostanze di cui al comma 1, il consenso o il dissenso al trattamento sanitario è espresso, ove siano stati nominati, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ed in mancanza, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dai figli, dal convivente stabile ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 149, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. In caso di impossibilità di decidere ai sensi dei commi 1 e 2, è dato ricorso al giudice tutelare».

4.0.2

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale».

4.0.3

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO,
COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, al comma 1, lettera *d*), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comitato etico ha altresì il compito di dirimere eventuali contrasti tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario del paziente ed il medico curante e, sentiti i pareri contrastanti, ad assumere la decisione finale».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 10 marzo 2009

70^a Seduta*Presidenza del Presidente***D'ALÌ***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(979) RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico

(Esame e rinvio)

Il presidente D'ALÌ formula al senatore Ranucci i migliori auguri di buon lavoro.

Il relatore, senatore RANUCCI (PD), riferisce sul disegno di legge in titolo facendo presente innanzitutto che le isole minori e alcune aree marine di maggior pregio subiscono, specie nel periodo estivo, una pressione turistica che rischia di comprometterne i valori ambientali. In particolare è fortemente avvertita la necessità di promuovere una infrastrutturazione leggera delle isole minori e delle altre aree marine di pregio naturalistico, che doti di campi ormeggio attrezzati le aree nelle quali risulta maggiore la pressione della nautica da diporto.

Non va trascurato il fatto che la realizzazione di un parco boe consente anche di limitare, se non di eliminare completamente, quegli ancoraggi sulle praterie di Posidonia oceanica che rappresentano uno dei principali fattori di impatto sull'ecosistema.

Il provvedimento in discussione mira in particolar modo a rendere possibile la diffusione di un innovativo sistema di ancoraggio delle boe, caratterizzato da corpi morti ancorati al fondale facilmente installabili, senza impatto ambientale e resistenti anche a forti mareggiate.

Più in generale il disegno di legge in esame persegue, attraverso la previsione della realizzazione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico, i seguenti obiettivi: fruizione regolamentata

dell'area; erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento, determinato dal numero di gavitelli disponibili; riduzione del fenomeno dell'aratura dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto; attivazione di servizi aggiuntivi, anche a pagamento, nel settore della nautica da diporto; ricadute occupazionali stagionali sulle comunità locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 10 marzo 2009

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la portavoce del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, Carola Carazzone, la coordinatrice della Fondazione Lelio Basso Sezione internazionale Barbara Terenzi e la coordinatrice di «La Gabbianella Onlus», Paola Gumina.

La seduta inizia alle ore 16,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, di Carola Carazzone portavoce di «Volontariato Internazionale per lo Sviluppo», di Barbara Terenzi coordinatrice di «Fondazione Lelio Basso Sezione internazionale» e di Paola Gumina coordinatrice di «La Gabbianella Onlus»

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3 marzo scorso.

Barbara TERENCE, coordinatrice di «Fondazione Lelio Basso Sezione Internazionale», nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, ricorda come il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani riunisca dal 2002 ben 79 organizzazioni allo scopo primario di giungere alla creazione in Italia di una Istituzione nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani. Sin dalla sua nascita il Comitato ha collaborato con le Nazioni Unite mentre, a livello europeo, è stato invitato nel 2007 a collaborare con l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché, con il Commissariato per i diritti umani e la Commissione di Venezia che operano nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Carola CARAZZONE, portavoce di «Volontariato Internazionale per lo Sviluppo», osserva come sia davvero anomalo che un paese come l'Italia, in prima linea nella difesa dei diritti fondamentali, non abbia ancora attuato le numerose risoluzioni e raccomandazioni che a livello internazionale impongono l'istituzione di un'Autorità indipendente per i diritti umani. In questo senso vanno non solo la nota risoluzione 48/134 del 1993 delle Nazioni Unite, ma anche la risoluzione del Consiglio d'Europa numero 11 del 1997. Il problema del ritardo italiano ha assunto una importanza tale che il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale delle Nazioni Unite ha ritenuto di inserire la questione nella procedura speciale di *follow up* su cui il Governo è chiamato a rispondere entro un anno, termine che scade in questi giorni. L'Italia è uno dei soli sei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa a non aver provveduto, ed è anzi l'unico se non si considerano quelli di recente democrazia. Peraltro l'Italia ha l'opportunità di giovare dalle esperienze altrui. Oggi esistono infatti circa cento istituzioni nel mondo, un terzo delle quali in Europa, che, in forma diversa, hanno ampio mandato di promuovere e proteggere i diritti umani.

Il Ministro degli esteri Frattini ha solennemente annunciato in occasione del sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il 10 dicembre scorso, che il Governo avrebbe fatto una sua proposta di legge in materia; è necessario adesso aver cura che tale proposta soddisfi appieno i principi di Parigi, vale a dire gli *standard* minimi cui un'istituzione nazionale deve conformarsi per ottenere dalle Nazioni Unite uno *status* di conformità di tipo A.

Le caratteristiche richieste sono numerose: un elevato grado di cooperazione con le istituzioni nazionali come il Parlamento e il Governo; la capacità di istituire un confronto continuo con la società civile; la capacità di cooperare con le autorità pubbliche, in particolare le autorità giudiziarie, e le forze di polizia; la capacità di promuovere l'educazione ai diritti umani nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella scorsa Legislatura si era giunti ad approvare alla Camera dei deputati il disegno di legge 1463, un passo avanti importante, eppure insufficiente anche nei contenuti se è vero che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha raccomandato che la creazione di una Commissione nazionale indipendente per i diritti umani abbia luogo in modo trasparente, partecipativo ed inclusivo delle forze presenti nella società civile.

Paola GUMINA, coordinatrice di «La Gabbianella Onlus», sottolinea come l'Autorità indipendente dovrà avere caratteristiche chiare di indipendenza, pluralismo – specie nella scelta dei componenti – e capacità di collaborare con tutti i settore della società civile nonché con le istituzioni, condizioni queste che, nell'esperienza internazionale, contraddistinguono le commissioni indipendenti più autorevoli e prestigiose. Va segnalato anche che in alcuni paesi europei, come la Svezia e la Gran Bretagna, diversi organismi posti a tutela di specifici diritti, hanno iniziato un proficuo percorso di coordinamento.

Carola CARAZZONE, portavoce di «Volontariato Internazionale per lo Sviluppo», ricorda che la questione dei diritti umani riguarda tutti i paesi, anche quelli retti da ordinamenti democratici, compresa l'Italia: in questo senso il dibattito che ha avuto luogo nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati è stato affatto deludente, in quanto da quasi tutti gli interventi trapelava l'opinione che l'attività della costituenda autorità indipendente dovesse riguardare esclusivamente la tutela dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo, e non certamente in Italia.

Si sofferma poi sulle condizioni necessarie per assicurare la funzionalità del nuovo ente, e la sua capacità di perseguire una politica unitaria, senza disperdere la sua attività in iniziative settoriali e locali non coordinate fra loro. In questo senso la Commissione del Senato potrà svolgere un ruolo importante, non solo facendo quanto in suo potere affinché il Governo presenti il proprio disegno di legge e sia accelerato l'*iter* per l'istituzione della nuova Autorità, ma anche vigilando affinché sia assicurato il supporto tecnico del Dipartimento istituzioni nazionali dell'ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani dell'Onu, si tenga conto delle migliori pratiche ed esperienze maturate da altri paesi, si favorisca la partecipazione attiva e significativa della società civile.

Il senatore DELLA SETA (PD) chiede se il testo approvato allora alla Camera dei deputati abbia suscitato perplessità in ordine al fatto che si trattasse di un emendamento ad un altro disegno di legge o se vi erano dubbi anche riguardo ai suoi contenuti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) chiede un parere relativamente alle proposte di legge giacenti in Parlamento.

Carola CARAZZONE, portavoce di «Volontariato Internazionale per lo Sviluppo», sottolinea come il livello politico del dibattito in Aula fosse stato deludente per un Paese che vanta esperienze di primo livello in materia di diritti umani, qual è l'Italia.

Barbara TERNZI, coordinatrice di «Fondazione Lelio Basso Sezione Internazionale», osserva che l'istituzione di un'Autorità indipendente, lungi dall'essere eccessivamente onerosa, consentirebbe di realiz-

zare importanti economie di scala nella gestione dei progetti per la tutela dei diritti umani.

Il presidente MARCENARO, nel ricordare come solo l'interruzione anticipata della legislatura abbia impedito l'istituzione dell'Autorità già nello scorso anno, fa presente che proprio in Commissione diritti umani il sottosegretario Scotti ha confermato l'impegno del ministro Frattini di presentare una proposta di legge del Governo.

Il senatore PERDUCA (PD) mette in guardia dal rischio di una eccessiva burocratizzazione della Commissione indipendente, che rischia anche di determinare oneri eccessivi. Osserva poi che non sempre le organizzazioni aderenti al Comitato per la promozione e la protezione dei diritti umani sono state all'altezza del loro ruolo come dimostra il fatto che nelle recenti battaglie in Parlamento per i diritti umani, come quella sulle norme sulla sicurezza, l'opposizione si è ritrovata di fatto sola.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) chiede se non si sia pensato a forme di *governance* diffusa per i diritti umani.

Carola CARAZZONE, portavoce di «Volontariato Internazionale per lo Sviluppo», ricorda come la finalità del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani sia essenzialmente la creazione di un'autorità indipendente sui diritti umani. Per quanto riguarda le recenti questioni affrontate in parlamento, ciascuna organizzazione del comitato ha fatto singolarmente la sua parte. Va messo in evidenza, comunque, che l'organismo che si vuole istituire deve avere caratteristiche di terzietà configurandosi come una cerniera tra le istituzioni e la società civile.

Il presidente MARCENARO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 17,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 10 marzo 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(C. 2105 Governo) Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera) (Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in sostituzione del relatore, senatore Gianvittore Vaccari, presenta ed illustra la proposta di parere da questi predisposta (*vedi allegato*).

Il deputato Mario PEPE (*PD*) esprime apprezzamento per l'approfondito esame che la Commissione sta svolgendo sul provvedimento in titolo, anche in relazione alla connessa indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione sul nuovo assetto di competenze riconosciute alle Regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale. Auspica che in tempi brevi la Commissione possa approvare un documento che dia riscontro degli esiti della predetta indagine conoscitiva.

Il senatore Alfonso MASCITELLI (*IdV*) avanza una richiesta di chiarimento in ordine alla definizione dei tempi previsti per la conclusione dell'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, ricorda che la proposta di parere sul testo in esame sarà posta in votazione nella prossima seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 11 marzo.

La seduta termina alle ore 14,30.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (C. 2105 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato ed in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, su cui la Commissione ha espresso parere in data 16 dicembre 2008 alle Commissioni riunite 1^a, 5^a e 6^a del Senato; preso atto che le modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame recepiscono taluni dei rilievi formulati nel menzionato parere;

considerato che alla legge statale, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 5, si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;

2) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), si definiscano in linea di massima i parametri del costo *standard*, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore economico che quantifica la spesa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) anche in relazione all'intervento perequativo statale; alla lettera *d*) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri»;

3) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

all'esame della delega per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie», in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocatione delle risorse;

4) sia inoltre affiancato al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

b) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera *dd*), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e *favor* per l'iniziativa dei cittadini;

c) all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;

d) all'articolo 25, comma 2, si precisi la portata del termine «finanza» elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso, in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;

e) si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione;

f) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni;

g) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determi-

nino meccanismi perequativi tali da delinearli quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;

h) nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 10 marzo 2009

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

Intervengono i consiglieri della Corte dei conti Rita Arrigoni e Carlo Chiappinelli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Seguito dell'audizione dei rappresentanti della Corte dei conti, consigliere Rita Arrigoni e consigliere Carlo Chiappinelli

Il presidente MARINO introduce l'audizione, ricordando che essa va inquadrata nel ciclo istruttorio deliberato in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e volto all'acquisizione di elementi conoscitivi utili a iniziare i lavori della Commissione.

Il consigliere ARRIGONI, dopo aver ricordato i principali quesiti emersi nel corso della precedente audizione, si sofferma in primo luogo sulla tematica delle cartolarizzazioni e delle dismissioni immobiliari operate dalle AASSLL della Regione Lazio. Rammenta che il ricorso a tali strumenti origina dai nuovi limiti costituzionali al finanziamento delle spese correnti introdotti con la riforma del Titolo V, con particolare riferimento al divieto di ricorrere ad indebitamento. Le operazioni in parola sono state caratterizzate da una configurazione ibrida in quanto trattate in parte come cartolarizzazioni immobiliari e in parte come cartolarizza-

zioni di crediti. Ciò ha determinato alcune eccentricità rispetto alla normativa vigente per ovviare alle quali si è fatto ricorso ad *escamotage* giuridici. Alcuni aspetti problematici sono stati rinvenuti nella collocazione degli immobili nel centro storico di Roma, con le correlative autorizzazioni da parte della Sovrintendenza; ovvero nella presenza di inquilini abusivi che ha richiesto interventi preventivi di sanatoria. Quanto alla congruità dei prezzi di vendita va considerato che è tipico delle cartolarizzazioni prevedere uno sconto sul prezzo di mercato, che risponde sia a esigenze di immediata monetizzazione dell'immobile, sia ad aspettative di tipo sociale. A ciò va aggiunto che vi è stata una cristallizzazione dei prezzi rispetto al momento iniziale della procedura, e ciò ha introdotto un ulteriore elemento di incongruità in considerazione delle dinamiche del mercato immobiliare. Infine vi sono stati taluni altri problemi di trasparenza, che spesso si pongono allorquando si fa ricorso alle cartolarizzazioni e che sono dovuti alla pluralità di attori coinvolti.

Il consigliere CHIAPPINELLI si sofferma sugli aspetti della contrattazione collettiva e delle stabilizzazioni di personale nel settore sanitario. Ricorda che la Corte dei conti, sin dal 2000, ha evidenziato come sia necessario soffermarsi non soltanto sui costi originari della contrattazione, ma anche sui profili evolutivi della spesa. Rammenta poi come l'accordo Stato-Regioni del 2003 abbia esteso il ruolo di controllo della Corte dei conti anche alle convenzioni. Torna a soffermarsi sugli aspetti della contrattazione integrativa e sul necessario collegamento di quest'ultima con la tematica dell'efficienza amministrativa. Quanto al tema della stabilizzazione del personale nel settore sanitario, segnala che la relativa disciplina, alquanto complessa, è posta dalle ultime leggi finanziarie. Tale disciplina peraltro si interseca con la recente riforma del lavoro precario presso la Pubblica amministrazione. In tema, ricorda che i dati della Ragioneria generale dello Stato relativi al 2007 evidenziano la stabilizzazione di circa mille unità nel settore sanitario. La Corte dei conti tornerà a breve a soffermarsi su tali profili e metterà a disposizione del Parlamento e della Commissione la relativa documentazione.

Il PRESIDENTE, in relazione al precedente intervento del consigliere Arrigoni, domanda se in sintesi la valutazione delle cartolarizzazioni immobiliari possa essere o meno positiva rispetto alla congruità dei prezzi di vendita.

Il consigliere ARRIGONI ribadisce che l'abbattimento dei prezzi di vendita è in qualche modo fisiologico nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione.

Il PRESIDENTE domanda se fossero previsti limiti alla rivendibilità degli immobili a fini antispeculativi.

Il consigliere ARRIGONI afferma che nel caso di specie vi sono state delle deroghe legate alla peculiarità della situazione. Si sofferma, quindi, sul parere di EUROSTAT relativo al carattere finanziario del debito legato alle operazioni di cartolarizzazione, chiarendo in che modo si sia pervenuti alla pronuncia di tale organismo.

Il PRESIDENTE segnala l'esiguità del tempo ancora a disposizione suggerendo un rinvio alla documentazione scritta rispetto a eventuali profili non evasi.

Il consigliere ARRIGONI si sofferma quindi sul documento di comparazione fra Regioni messo a disposizione della Commissione e basato su indicatori di attività integrati con indici di complessità. Offre conclusivamente una panoramica delle principali irregolarità emerse nel settore sanitario e rilevate dalla Corte dei conti.

Il senatore MAZZARACCHIO chiede un'ulteriore integrazione della documentazione con riguardo alle Regioni Lazio e Sicilia, che egli reputa centrali ai fini della riflessione sui disavanzi regionali.

Il PRESIDENTE ringrazia i consiglieri intervenuti per la puntualità delle risposte fornite e li congeda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione che sono pervenute la relazione del Direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma, dottor Ubaldo Montaguti, nonché una nota del Rettore dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», professor Luigi Frati, relative al ritrovamento dei materiali biologici nei sotterranei del Policlinico. Demanda una prima valutazione di tali documenti ad un Ufficio di Presidenza che sarà a breve convocato, e che sarà chiamato ad assumere anche altre determinazioni necessarie ai fini della piena operatività della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 10 marzo 2009

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

indi del Vice presidente
NEROZZI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, dottoressa Francesca Costantini.

Intervengono il dottor Rino Pavanello, in rappresentanza della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP), dell'Associazione italiana radioprotezione (AIRP) e dell'Associazione italiana epidemiologia (AIE); il dottor G. Carlo Bianchi, in rappresentanza della medesima Consulta e dell'Associazione professionale italiana ambiente e sicurezza (AIAS); la dottoressa Manuela Cadringer, la dottoressa Simonetta Leo e il dottor Claudio Francia, in rappresentanza dell'Associazione ambiente e lavoro (Amblav); il dottor Salvatore Taliercio, in rappresentanza dell'Associazione nazionale medici d'azienda (ANMA); il dottor Giuseppe Ciarcelluto, in rappresentanza dell'Associazione italiana formatori della sicurezza sul lavoro (AiFOS); il dottor Oronzo Parlangeli, in rappresentanza dell'Associazione italiana di ergonomia (SIE); il dottor Vincenzo Di Nucci, in rappresentanza dell'Associazione italiana tecnici della prevenzione (AiTEP); il dottor Domenico Taddeo, in rappresentanza della Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP); il dottor Luigi Frittelli, in rappresentanza dell'Associazione nazionale professionale esperti qualificati (ANPEQ); il dottor Gianni Moro, in rappresentanza dell'Associazione nazionale medici del lavoro pubblico (ANMeLP); il professor Giorgio Trenta, in rappresentanza dell'Associazione italiana radioprotezione medica (AIRM); l'ingegner Elisabetta Gerbino, in rappresentanza dell'Associazione nazionale ingegneria della sicurezza (ANIS); il dottor Franco Pugliese, in rappresentanza dell'Associazione italiana re-

sponsabili servizi di prevenzione e protezione in ambiente sanitario (AIREPSA).

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

Audizione della Consulta interassociativa italiana in rappresentanza della prevenzione (CIIP) e delle organizzazioni ad essa aderenti

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo.

Prende la parola il dottor PAVANELLO che, a nome della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP) e di tutte le associazioni ad essa aderenti, svolge un'ampia audizione sui temi della salute e sicurezza del lavoro, alla luce anche delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 2008, soffermandosi in particolare sulle problematiche inerenti alle attività di prevenzione e formazione in ambito pubblico e privato.

Intervengono quindi i dottori BIANCHI, TADDEO, DI NUCCI, PARLANGELI, MORO, CIARCELLUTO, PUGLIESE, TALIERCIO, FRITTELLI, l'ingegner GERBINO ed il professor TRENTA, che svolgono ciascuno un'ampia relazione sui settori di loro competenza.

Prendono poi la parola per formulare quesiti ed osservazioni il presidente TOFANI, il senatore ROILO (PD) ed il presidente NEROZZI, ai quali rispondono i dottori PAVANELLO e TADDEO.

Infine, il presidente NEROZZI ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sul tema della *Durban Review Conference* (Ginevra 20-24 aprile 2009).

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul recente accordo stipulato con la Francia in materia di energia nucleare.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1107).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame di ulteriori emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- Anna Maria CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- Emanuela BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- Emanuela BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- Laura BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).

- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (824).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli – Venezia Giulia (1126).
- Deputato BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1270).

- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM (2008) 815 def) (n. 28).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).
- LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).
- DE LILLO. – Norme in materia di lotta all'usura e all'estorsione (1056).
- e delle petizioni nn. 402 e 483 ad essi attinenti.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile (579) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARITATI ed altri. – Delega al Governo per l'efficienza della giustizia (739).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all'articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, in materia di unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1149).

V. Esame del disegno di legge:

- CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 9 e 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate (153).
 - RAMPONI. – Modifica della legge 4 ottobre 1988, n. 436, in materia di procedura per gli approvvigionamenti della Difesa (154).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
 - PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
 - MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
 - MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
 - VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
 - BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
 - RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
 - BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
 - D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1195).
- III. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008 (1078).

IV. Esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva in tema di nuovo assetto della contabilità pubblica.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: audizione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale» (n. 62).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM (2008) 661 def.) (n. 18).
- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM (2008) 428 def.) (n. 20).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).

- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
 - LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
 - Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici. (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 140).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- ASCIUTTI ed altri. - Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame dei disegni di legge:

- BUTTI – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della Società «Difesa Servizi Spa» (1373).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005 (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

***ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 8,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1195).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (998) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
 - COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
 - NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche (918).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (573).
- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (571).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XII. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge-quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).

- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI e altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).

II. Esame dei disegni di legge:

- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- Gennaro CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- e della petizione n. 273 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RANUCCI ed altri. – Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (979).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti di SORGENIA.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008) 815 def.) (n. 28).

II. Esame dell'atto comunitario:

- Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (COM (2008) 704 def.) (n. 27).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA

**per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14,15

IN SEDE CONSULTIVA

Alle Commissioni riunite V e VI della Camera:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (A.C. 2105 Governo, *approvato dal Senato*).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14

- I. Audizione del Ministro dell'interno.
- II. Esame della proposta di istituire un gruppo di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 2008, n. 132.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione:

- Audizione del Direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere, prefetto Rodolfo Ronconi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Sulla missione di una delegazione del Comitato in Spagna (26-27 febbraio 2009).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 8,30

Audizioni

- Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dottor Giuseppe Ceraolo, su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006, il preventivo 2007 e il bilancio tecnico attuariale.
 - Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 8

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale:

- Audizione del direttore generale delle Dogane, dottor Giuseppe Peleggi
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 11 marzo 2009, ore 14

Esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati.

